SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

Doc. XVII n. 9

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

nella seduta del 12 febbraio 2003

Relatore RONCONI

A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

proposta dalla Commissione nella seduta dell'8 novembre 2001; svolta dalla Commissione stessa nelle sedute del 19 dicembre 2001, del 23 e del 30 gennaio 2002, del 7 e del 19 febbraio 2002, del 16 aprile 2002, del 29 maggio 2002, dell'11, del 17, del 25, del 30 e del 31 luglio 2002 e conclusasi nella seduta del 12 febbraio 2003.

SULLA SITUAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI USI AGRICOLI DELLE ACQUE

(articolo 48,	comma	6,	del	<i>Regolamento</i>)

Comunicato alla Presidenza il 2 aprile 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Premessa	Pag.	3
La disciplina delle risorse idriche e il settore agricolo: quadro normativo	*	3
2. Le audizioni svoltesi presso la 9 ^a Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva	»	21
3. I sopralluoghi effettuati dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva	»	32
4. Normative e programmi recentemente approvati in ordine alla tematica delle risorse idriche ad uso irriguo	*	38
5 Alcune considerazioni conclusive	»	42

PREMESSA

La 9^a Commissione permanente, in data 8 novembre 2001, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque. Tale indagine conoscitiva è stata finalizzata a consentire l'acquisizione di elementi conoscitivi sulla disponibilità e l'utilizzo di risorse idriche a fini irrigui, nonché sulle varie tecniche di irrigazione e sulle modalità di riutilizzo in agricoltura delle acque reflue. Sulla base di tali elementi, ulteriore finalità è stata quella di identificare le iniziative indispensabili, sia sul piano legislativo che sul piano infrastrutturale per affrontare la situazione in atto nel Paese.

1. La disciplina delle risorse idriche e il settore agricolo: quadro normativo

1.1 L'evoluzione della normativa

Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» attribuisce al Ministero dei lavori pubblici le competenze in materia di opere idrauliche e al Ministero dell'agricoltura la sola gestione degli impieghi irrigui dell'acqua, in un quadro integrato di bonifiche. Pertanto, la materia delle irrigazioni si separò dalla restante materia delle opere idrauliche per passare nella competenza del Ministero dell'agricoltura, realizzandosi così una prima segmentazione normativa destinata a protrarre nel tempo la difficoltà nel realizzare una gestione unitaria del bene-acqua.

Il testo unico privilegia lo sfruttamento dell'acqua a fini produttivi, in particolare per la produzione di energia elettrica, spesso ponendo in secondo piano taluni interessi agricoli. Quanto alla disciplina degli usi agricoli dell'acqua, risalta un certo favore per le situazioni proprietarie, sia per la scelta, da parte della pubblica amministrazione, della domanda da preferire in caso di pluralità di richiedenti la concessione di derivazione a scopo irriguo, sia nella disciplina del diritto di riscatto, che la pubblica amministrazione si riserva per le grandi derivazioni a scopo irriguo, qualora queste siano accordate a chi non è proprietario di terreni da irrigare.

La prima normativa organica sulla tutela delle acque è la legge 10 maggio 1976, n. 319, «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», la cosiddetta «legge Merli», poi abrogata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nella quale, oltre ad affermare i principi di tutela della qualità delle acque e del controllo dei sistemi fognanti, si prevedevano un catasto dei corpi idrici e degli scarichi, il monitoraggio delle acque, i piani di risanamento e di trattamento delle acque reflue.

Successivamente con la legge sulla difesa del suolo, la legge 18 maggio 1989, n. 183, «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», veniva individuato il bacino idrografico come ambito fisso di riferimento, all'interno del quale l'uso e la tutela delle acque si intendono come due aspetti dell'unico problema della gestione delle risorse idriche. Oltre ad agire sui processi industriali e sulla definizione dell'impiego razionale di concimi e di pesticidi in agricoltura, la legge prevede che i vari usi non devono essere guidati dal concetto di sfruttamento, anzi, individua nel rispetto del «minimo deflusso costante vitale» il requisito di una razionale utilizzazione delle risorse idriche.

La legge 5 gennaio 1994, n. 36, «Disposizioni in materia di risorse idriche», cosiddetta «legge Galli», ha poi segnato una svolta nell'ordinamento italiano, fondando il sistema delle acque sul principio dell'interesse pubblico alla loro tutela. La legge ha ampliato il demanio idrico fino a comprendere «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo». La tutela dell'equilibrio del bilancio idrico è affidato essenzialmente all'Autorità di bacino che, nel predisporre il piano di bacino, con la cooperazione di tutti gli enti interessati, deve tener conto di una graduazione di priorità circa gli usi delle acque e della compatibilità di tali usi con gli interessi ambientali.

La priorità assoluta è data al consumo umano; immediatamente dopo viene l'uso agricolo, qualora si verifichino periodi di siccità (articolo 2, comma 2, e articolo 28, comma 1).

Fissate queste priorità assolute la legge distingue fra usi civili e usi produttivi. Ai primi è preposto il cosiddetto servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. I secondi invece, regolati dal capo IV della legge, sono costituiti dall'impiego delle acque a fini irrigui e di bonifica, a fini agricoli, industriali e di produzione di energia elettrica. La legge dispone inoltre un riparto (parzialmente modificato dagli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) di competenze fra Stato ed enti locali. In tale riparto alle Regioni spetta il potere di riorganizzazione e gestione dei servizi idrici integrati in ambiti territoriali ottimali, secondo criteri di razionalità, economicità ed adeguatezza delle dimensioni gestionali.

La legge Galli sancisce inoltre in modo chiaro il principio fondamentale «chi usa paga», attraverso l'interpretazione della tariffa come corrispettivo del servizio idrico fornito (articoli 13, 14 e 15). La disciplina, ispirandosi al principio della copertura dei costi, prevede che la tariffa – definita quale corrispettivo per la prestazione del servizio idrico integrato – sia calcolata sulla base della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi di gestione, delle opere e gli adeguamenti necessari nonché della remunerazione del capitale investito.

Negli ultimi anni un forte impulso all'evoluzione della normativa sulla tutela delle acque si può attribuire alle normative ambientali dell'Unione europea, al nuovo contesto di semplificazione delle regole nella

pubblica amministrazione e all'attribuzione di maggiori funzioni alle autonomie locali. In questo contesto si colloca il **decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999**, che reca disposizioni sulla tutela delle acque e recepisce la direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole¹.

Al decreto legislativo citato sono state apportate integrazioni e correzioni con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258, che hanno carattere di novella, pertanto nel paragrafo seguente, si farà riferimento al decreto legislativo n.152 del 1999 nel suo testo vigente.

Il decreto legislativo n. 152 del 1999 – emanato in base alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria), che prorogava di un anno il termine già concesso dalle due precedenti leggi 22 febbraio 1994, n. 146, e 6 febbraio 1996, n. 52, ed estendeva l'ambito della delega – abroga e modifica la legislazione precedente. In particolare è abrogata la legge Merli, che aveva rappresentato per oltre venti anni la legge-quadro sulla tutela della acque e, innovativa all'epoca della sua emanazione, appariva superata da un diverso modo di interpretare l'inquinamento dei corpi idrici e di articolare il quadro normativo di difesa dai fattori inquinanti.

Il decreto contiene una considerazione unitaria delle risorse idriche. La nuova normativa si basa, infatti, su una logica di «sistema», secondo cui la tutela della qualità delle acque si ottiene considerando la risorsa idrica nel suo ciclo complessivo. Fra i principi guida si può includere la tutela qualitativa, ma anche quantitativa della risorsa e quindi l'introduzione di controlli e di incentivi volti a favorire il risparmio e la salvaguardia dei corpi idrici. I principali obiettivi attribuiti al decreto sono di prevenire e di ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguare le protezioni di quelle destinate a particolari usi, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Fra i temi innovativi che il decreto legislativo presenta rispetto alla normativa precedente si segnalano in particolare la tutela delle acque attraverso l'integrazione degli aspetti qualitativi e quantitativi; la diversificazione delle azioni in base alla vulnerabilità del territorio (aree sensibili e zone vulnerabili); l'impostazione di un adeguato sistema di monitoraggio

¹ La Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza 12 dicembre 1996, causa 95/305, aveva condannato l'Italia per non aver emanato nei termini prescritti le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 91/271/CEE, che doveva essere recepita entro il 30 giugno 1993. Anche per il recepimento della direttiva 91/676 la Commissione Europea aveva avviato due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia.

e di classificazione dei corpi idrici come base dell'attività di pianificazione e di risanamento.

L'assunzione di tali principi guida ha finito col porre la disciplina che ne è derivata in forte interrelazione con altre normative: sui rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sulla gestione delle acque reflue urbane (legge 5 gennaio 1994, n. 36), sulla difesa del suolo (legge 15 maggio 1989, n. 183). In particolare quest'ultima, nel perseguire la finalità di assicurare la difesa del suolo, in realtà disciplina le risorse idriche, dalla definizione e classificazione dei bacini idrografici, delle rispettive Autorità, degli strumenti tecnico-operativi di pianificazione e programmazione.

1.2 Le competenze

Fra le principali novità introdotte dalla nuova normativa, particolare rilievo ha il ridisegno delle competenze nelle complesse funzioni che devono concorrere – integrandosi a vicenda – a garantire la tutela delle acque.

Per l'individuazione delle competenze delle amministrazioni pubbliche il decreto legislativo n. 152 del 1999 ha fatto riferimento allo schema delineato dagli articoli 80, 81, 88 e 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 vi fa peraltro esplicito rinvio e, al comma 2, specifica che fino all'attuazione degli altri provvedimenti derivanti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le Autorità di bacino e le Agenzie per la protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio delle competenze finora ad essi spettanti.

Il nuovo sistema unitario di tutela delle acque delineato dal decreto legislativo n. 152 del 1999 si articola, schematicamente, in:

- pianificazione incentrata sul nuovo strumento del «Piano di tutela delle acque» vede in una posizione centrale la regione e l'Autorità di bacino. Riserva tuttavia un ruolo non secondario anche alle province;
 - poteri autorizzatori, distribuiti fra province e comuni;
- sistema di controlli, affidati, in quanto controlli preventivi-amministrativi, alle stesse autorità competenti al rilascio delle rispettive autorizzazioni, in quanto controlli repressivi, a tutti gli organi di Polizia giudiziaria statali e locali.

Nella ripartizione di competenze fra organi centrali, regione, province e comuni il quadro complessivo vede un ruolo preminente della regione, o provincia autonoma, per quanto attiene alla determinazione della disciplina di carattere generale, integrativa della normativa comunitaria e della normativa statale, e all'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione dei limiti e delle prescrizioni. La regione assume un ruolo centrale, oltre che nelle funzioni di pianificazione, anche nelle attività di raccolta di informazioni e di monitoraggio dello stato di qualità delle acque.

Per queste ultime funzioni sono previsti, in caso di inadempienza delle regioni, poteri sostitutivi del Ministro dell'ambiente attraverso un commissario *ad acta* (articolo 53). I compiti gestionali, e in primo luogo i poteri autorizzatori (e i connessi poteri di vigilanza e controllo) sono invece assegnati alle province e ai comuni: questi ultimi sono titolari dei poteri autorizzatori per tutti gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue.

Il sistema disegnato dal decreto legislativo n. 152 del 1999 prevede anche l'intervento di altri enti pubblici (funzionali) quali, tra l'altro l'Autorità di bacino, i Consorzi di bonifica e d'irrigazione (che a norma dell'articolo 3, comma 6, concorrono – anche attraverso accordi di programma con le competenti autorità – alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua) ed alle Autorità d'ambito² (a cui compete la gestione del servizio idrico integrato mediante forme di cooperazione intercomunale).

Spetta invece allo Stato svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento distribuendole fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Ministero delle politiche agricole e forestali.

In particolare al Ministero delle infrastrutture compete l'emanazione di un decreto contenente la formulazione di linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino e anche la definizione minimo deflusso vitale (articolo 22), nonchè la gestione delle dighe (articolo 40).

Al Ministero dell'ambiente e del territorio compete l'emanazione delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue (articolo 26), per il riutilizzo agronomico di determinati reflui (articolo 38), per la gestione delle dighe (articolo 40).

Il Ministero delle politiche agricole e forestali è chiamato a dettare, con decreto, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, i criteri e le norme tecniche generali sulla base dei quali le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica dei reflui (articolo 38).

Si richiede inoltre il concerto del Ministro per le politiche agricole per l'emanazione da parte del Ministro della salute del decreto con il quale sono definite le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue (articolo 26), nonché del decreto con cui sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e piscicoltura (articolo 37).

1.3 Alcuni aspetti di rilievo per il settore agricolo

Come già ricordato, il decreto legislativo n. 152 del 1999 si occupa della definizione delle caratteristiche delle acque per la loro compatibilità

² Le Autorità d'ambito rappresentano una forma di cooperazione, fra comuni e province, già disciplinate dalla legge n. 36 del 1984.

ambientale. Per quanto attiene invece l'obiettivo per specifica destinazione, esso si pone a condizione di garanzia di alcune funzioni o usi attualmente attribuiti a specifici corpi idrici. Per ciò che qui più rileva il provvedimento non stabilisce dei criteri di idoneità per quanto concerne l'uso irriguo delle acque. In questo specifico settore l'individuazione di tali criteri avrebbe dovuto tenere conto dell'estrema variabilità colturale e territoriale, secondo una serie di valutazioni complesse e ricche di implicazioni tecniche ed economiche.

Sempre riguardo alla materia agricola, si ricorda che le regioni, nell'ambito del quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 152 del
1999, sono chiamate a controllare la concentrazione di nitrati da uso agricolo e relativi programmi di risanamento dall'inquinamento, ad integrare il
codice di buona pratica agricola³, provvedendo alla formazione ed informazione degli agricoltori (articolo 19), a individuare le aree vulnerabili
da prodotti fitosanitari e da processi di desertificazione (articolo 20), a stabilire le misure necessarie per la riduzione dei consumi idrici (articolo 25),
a definire i valori limite di emissioni, compilando una relazione biennale
sulla funzionalità dei depuratori di acque reflue (articolo 28), a disciplinare le modalità di utilizzazione agronomica nelle acque reflue (articolo
38), a disciplinare l'uso delle acque meteoriche (articolo 39).

Di particolare rilievo risultano i compiti attribuiti alle regioni dall'articolo 25, che, riprendendo e approfondendo quanto indicato nella legge Galli, prevede che vengano adottate «le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, e ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili».

Le regioni devono inoltre «adottare specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore e sui controlli degli effettivi emungimenti». I possibili effetti di tali norme potrebbero riguardare l'aumento dell'efficienza della rete di distribuzione idrica per ridurre sprechi e perdite; la razionalizzazione delle attività irrigue tramite l'adozione di tecniche di distribuzione efficienti e la corretta programmazione degli interventi irrigui; il controllo e la razionalizzazione degli emungimenti.

Le disposizioni dell'articolo 23, che apportano importanti modifiche al regio decreto n. 1775 del 1933, regolamentano le concessioni considerando gli aspetti sia quantitativi sia qualitativi, allineandosi alla filosofia complessiva del decreto, improntato alla gestione sostenibile e all'uso razionale delle risorse idriche.

L'articolo 23, comma 7, che, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sostituisce il comma 1, dell'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, è interamente dedicato al rilascio delle concessioni di derivazione per uso irriguo, e dispone che queste devono tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità delle ri-

³ Di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole.

sorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione. Le concessioni sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio. L'articolo stabilisce inoltre che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee, e che per quelle ad uso irriguo non possono eccedere i 40 anni. Le disposizioni citate sono suscettibili pertanto di incidere sull'utilizzazione di corrette tecniche irrigue e sulla razionalizzazione degli interventi, in vista della riduzione di sprechi e perdite.

L'articolo 26, sempre nell'ottica del risparmio idrico, incentiva l'utilizzo dei reflui, applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto dell'acqua utilizzata (si veda in materia di utilizzo delle acque reflue per l'agricoltura l'apposito paragrafo).

Per quanto attiene all'integrazione degli aspetti qualitativi e quantitativi, l'articolo 22 specifica che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni contenuta nel piano di tutela, nel quale sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bacino idrico sulla base di elementi quali i fabbisogni, le disponibilità e il minimo deflusso vitale. Particolare attenzione per le interazioni che presenta rispetto alle necessità idriche del settore agricolo, merita appunto l'obbligo, previsto dalla legislazione vigente, di garantire nei corsi d'acqua, a valle delle derivazioni, il cosiddetto deflusso minimo vitale, inteso come il livello di deflusso necessario alla vita degli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

La prima legge che affronta l'argomento è, come già ricordato, la legge n. 183 del 1989, in materia di difesa del suolo, successivamente, il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e la legge 5 gennaio 1994, n. 36. Come ricordato, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compete l'emanazione di un decreto contenente, tra l'altro, anche la definizione minimo deflusso vitale (articolo 22).

Si osserva peraltro che, nell'ambito del dibattito sul tema, si è ritenuto che per «ecosistema interessati» si intendono non solo quelli degli alvei naturali, ma anche quelli agricolo irrigui rappresentati dalle reti di irrigazione dei campi coltivati.

La definizione del valore della portata minima presupporrebbe, in tale ottica, di contemperare i conflitti tra gli interessi economici differenti e la necessità della salvaguardia ambientale. Con riferimento a questo problema, in considerazione della varietà climatica che presenta il territorio italiano, le amministrazioni locali hanno tentato di sopperire alla genericità della legislazione nazionale, fornendo, definizioni quantitative specifiche a livello regionale, talvolta con difficoltà.

Di considerevole interesse per il settore agricolo sono infine gli articoli 19 e 20, relativi rispettivamente alle «zone vulnerabili da nitrati di origine agricola» e alle «zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili». In particolare le prime sono definite dalla direttiva 91/676/CEE (recepita dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999),

come quelle zone che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi.

I criteri secondo cui le regioni devono effettuare l'individuazione di queste aree, sono indicati nell'allegato 7, che contiene, oltre ad alcune indicazioni metodologiche, anche l'individuazione di alcune zone vulnerabili, nonché le indicazioni e le misure per i programmi d'azione. Ogni quattro anni le regioni devono verificare l'efficacia dei programmi al fine di una loro eventuale modifica. Nell'articolo 20 è previsto che vengano individuate le zone, nelle quali sono necessari interventi di protezione delle risorse idriche dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari. Viene inoltre prescritta la designazione di aree soggette al rischio di desertificazione. Nelle aree o zone vulnerabili designate in base agli articoli 19 e 20, l'attività agricola dovrà essere svolta secondo tecniche eco-compatibili, capaci di contrastare e prevenire il degrado ambientale.

1.4 I Consorzi di bonifica

I Consorzi di bonifica, di antica formazione, originariamente di struttura privatistica, sono stati definiti pubbliche amministrazioni con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, articolo 58 e, quindi persone giuridiche pubbliche (dal regio decreto n. 213 del 1933). Di particolare interesse per i compiti dei consorzi sono le leggi sulla difesa del suolo (la citata legge n. 183 del 1989) e per la gestione delle risorse idriche (la citata legge n. 36 del 1994) che annoverano le azioni di bonifica e irrigazione nell'ambito degli interventi a tutela dell'acqua e del suolo e indicano i Consorzi di bonifica tra i soggetti aventi specifica competenza istituzionale nei due rispettivi settori.

Anticipando gli orientamenti espressi da queste leggi i consorzi, che si collocano in ambiti comprensoriali di livello sovracomunale, operano con riferimento a bacini idrografici o comunque ad unità idrografiche tendenzialmente omogenee, che negli ultimi tempi sono state oggetto di processi di aggregazione e fusione al fine di raggiungere dimensioni territoriali rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di gestione economica più efficiente.

La citata legge n. 183 del 1989, annovera numerose attività che riguardano direttamente i compiti tradizionali dei consorzi di bonifica, come la sistemazione ed il recupero dei suoli nei bacini idrografici attraverso la bonifica, la regolazione dei corsi d'acqua, la moderazione delle piene, la disciplina delle attività estrattive onde evitare l'impoverimento dei suoli, il contenimento delle frane e della subsidenza (articolo 3, comma 1, lettere *a-f*), il risanamento e la razionale utilizzazione (in relazione sia agli usi produttivi sia agli usi civili, delle acque superficiali, la garanzia di un'efficiente e razionale gestione delle reti idrauliche di tipo irriguo ed idrico, lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica,

di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e manutenzione delle opere del settore (articolo 3, comma 1, lettere h-m).

La legge n. 36 del 1994, che traccia la distinzione tra gli usi civici e gli usi produttivi delle risorse idriche, proprio in tema di usi produttivi attribuisce ai consorzi di bonifica la facoltà di realizzare e gestire reti a scopo irriguo, acquedotti rurali e altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica. Infine i consorzi possono essere autorizzati a realizzare opere atte a destinare le acque a usi non dispersivi, come la produzione di energia elettrica o l'allevamento ittico.

Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio di bonifica ha il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio. L'imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'ente.

Il Consorzio è amministrato dal Consiglio, la cui maggioranza dei membri è eletta dei consorziati, mentre la restante parte è nominata dagli enti locali, che a sua volta elegge la Deputazione o la Giunta e il Presidente del Consorzio stesso.

1.5 Le risorse idriche tra competenze statali e regionali

Si ricorda innanzi tutto, per quanto riguarda il testo della Costituzione, anteriore alla modifica introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che le acque pubbliche, a differenza delle acque minerali e termali, non rientravano fra le materie riservate dalla costituzione alla competenza regionale.

Le risorse idriche furono prese in considerazione dal **decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,** ed inserite nel Titolo V del decreto, «Assetto e utilizzazione del territorio», come oggetto di funzioni delegate alle regioni; risultarono invece «trasferite» ad opera del medesimo decreto alcune competenze relative ad aspetti particolari come la pesca in acque interne, che comprende la pescicoltura e le concessioni a scopo di pescicolture nelle acque interne demaniali, ed altri aspetti rientranti nel settore organico «Sviluppo economico».

A seguito di questi interventi normativi la ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni in materia di acque pubbliche si può così riassumere: rimane riservata allo Stato l'individuazione delle acque pubbliche (dichiarazioni di pubblicità, formazione degli elenchi), la determinazione e la disciplina degli usi e le concessioni per le grandi derivazioni, il censimento nazionale dei corpi idrici, le modifiche al piano generale degli acquedotti, l'utilizzazione delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica, oltre alle funzioni relative alla programmazione nazionale e di settore della destinazione delle risorse idriche.

Il **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta «legge Bassanini», che ha operato un ampio decentramento amministrativo, come già ricordato, all'articolo 81, conferisce funzioni e compiti amministrativi alle regioni in materia di acque, determinando un rafforzamento del ruolo centrale dell'attività pianificatoria regionale, desumibile tra l'altro, *a contrario* dall'espressa soppressione di gran parte dei residui poteri di pianificazione nazionale. Ed è significativo inoltre che venga introdotta una funzione di coordinamento che si prospetta quale sorta di autocoordinamento orizzontale delle regioni e non come un coordinamento verticale spettante allo Stato.

In particolare si conferiscono alle regioni alcune attività acquisitive di conoscenza, fra cui rientra la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque dolci superficiali e delle acque destinate alla molluschicoltura, sia, tra l'altro, le attività di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. Si tratta comunque, nel complesso, non tanto di nuovi grandi conferimenti di funzioni al sistema delle autonomie territoriali, ma di aggiustamenti ad un quadro di competenze già delineate; un dato innovativo di rilievo è costituito dal fatto che alle regioni è data la facoltà di individuare ulteriori compiti e funzioni amministrative non espressamente esclusi o riservati allo Stato.

L'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, che attua l'articolo 1, comma 4, lettera *c*), della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui fa riferimento ai compiti per la difesa del suolo, elenca le funzioni mantenute allo Stato ed in sostanza concretamente attribuibili al servizio difesa del suolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La maggior parte delle funzioni riconosciute di rilievo nazionale è direttamente riconducibile alla citata legge n. 36 del 1994, e si inquadra nell'ambito delle attività di programmazione, di direttiva e di vigilanza.

Le funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali possono essere divise in tre grandi partizioni: le prime attengono alla difesa delle acque, tra le quali rientrano anche quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri; le seconde agli usi plurimi delle acque; le altre alle utilizzazioni diverse del suolo, delle spiagge prospicienti o interessate direttamente dalle acque interne.

L'articolo 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo un comune criterio di conferimento, trasferisce integralmente la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura al livello territoriale più vicino agli interessi della collettività locale.

Alcuni problemi interpretativi si sono posti in merito alla titolarità delle competenze sulla programmazione delle opere. Occorre fare riferimento all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che espressamente stabilisce che il conferimento comprende, in assenza di norma esplicita, anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, quali fra le altre la programmazione. Secondo questa interpretazione, quindi, anche la programmazione rientrerebbe tra le competenze trasferite alle regioni.

Una seconda interpretazione potrebbe essere invece quella che riserva allo Stato (articolo 88, comma 1, lettera *a*) la programmazione e il finanziamento degli interventi di difesa del suolo. Se la programmazione delle opere idrauliche spetta, quindi, alle regioni e, per esse, alle autorità, la legge o le leggi regionali (in caso di bacini sovraregionali) dovrebbero riordinare tra gli enti territoriali, la distribuzione delle competenze relative alla fase della cosiddetta realizzazione e gestione.

L'articolo 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 trasferisce integralmente alle regioni la gestione del demanio idrico anche per la parte che attiene al regime degli usi produttivi (agricoli, irrigui, industriali, idroelettrico) regolato dal sistema delle concessioni di derivazione di acqua pubblica. Lo spostamento a livello regionale di tutto il complesso degli usi plurimi delle acque costituisce un significativo cambiamento rispetto alle precedenti regionalizzazioni, che si erano rivelate su questi aspetti assai prudenti.

Sull'evoluzione delle vicende fra compiti dello Stato e conferimenti alle regioni e agli enti locali sopra delineata per quanto riguarda le risorse idriche si innesta la ripartizione delle competenze effettuata dal decreto legislativo n. 152 del 1999, (per le quali si veda sopra nel dettaglio) che, peraltro, come già accennato fa comunque riferimento allo schema delineato dagli articoli 80, 81, 88 e 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

I decreti legislativi **30 luglio 1999, n. 300 e n. 303** sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri hanno ridisegnato le funzioni a livello centrale anche per la materia delle risorse idriche.

In particolare, per le attribuzioni del Ministero dell'ambiente e del territorio, l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 individua un'area funzionale relativa ai compiti in materia di risorse idriche, di difesa del mare e dell'ambiente costiero. Inoltre l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo reca l'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, chiamata a svolgere i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di risorse idriche, così come delineate dal decreto legislativo n. 300 del 1999, appaiono in un certo senso contigue. Spettano, infatti, al primo le «infrastrutture idrauliche», mentre le «risorse idriche» rientrano nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per quanto riguarda il Ministero per le politiche agricole e forestali si ricorda che ai sensi del **decreto del Presidente della Repubblica 28** marzo 2000, n. 450, «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali», la Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Dipartimento della qualità dei prodotti

agroalimentari e dei servizi, che è uno dei due dipartimenti sui quali è articolato il Ministero è competente per le problematiche in materia di bonifica, nonché per le grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», e in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura già di competenza dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni».

Rispetto alla ripartizione di competenze, operata dal citato decreto legislativo n. 112 del 1998, che costituisce un rilevante processo di decentramento «a Costituzione invariata», merita considerare il quadro che nella materia si è delineato a livello costituzionale con la modifica del titolo V, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La materia delle risorse idriche deve essere inquadrata alla luce del nuovo disposto costituzionale contenuto all'articolo 117. L'interpretazione degli ambiti di competenza legislativa deve essere operata tenendo in considerazione diversi criteri, anche se concorrenti. Si ricorda, innanzi tutto, che una materia è ormai attribuita alla competenza esclusiva delle regioni se non è enumerata tra quelle assegnate, in via esclusiva, allo Stato e tra quelle ripartite tra lo Stato e le regioni. Si ricorda, in proposito, che allo Stato è riservata la competenza esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e che il governo del territorio è assegnato dalla Costituzione alla competenza ripartita tra lo Stato e le regioni. In tal caso lo Stato dovrebbe dettare norme di principio alle quali le regioni sono chiamate a dare attuazione.

1.6 La normativa comunitaria in materia di risorse idriche

Occorre premettere che il **Trattato di Roma del 1957** non attribuiva agli organi comunitari specifiche competenze in materia ambientale e soltanto successivamente, al Vertice di Parigi del luglio 1972, fu riconosciuto che, in un contesto di espansione economica della Comunità e di miglioramento della qualità di vita dei suoi cittadini, sarebbe stato necessario dedicare particolare attenzione all'ambiente.

La politica comunitaria si è così orientata verso la definizione di un assetto normativo in cui potessero trovare contemperamento e graduazione gli interessi all'utilizzazione delle risorse naturali e l'interesse pubblico generale alla loro salvaguardia.

Riguardo al settore agricolo, quale comparto produttivo naturalmente interessato all'utilizzo delle risorse ambientali e, per ciò che qui più rileva all'utilizzo della risorsa idrica, occorre ricordare che il titolo II del Trat-

tato, intitolato all'agricoltura stabilisce che le finalità della politica agricola comune sono, tra l'altro, quella di incrementare la produttività dell'agricoltura, attraverso lo sviluppo tecnico, e dello sviluppo razionale della produzione agricola nonché un impiego migliore dei fattori di produzione e in particolare della manodopera, nonché quella di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola (articolo 33 del Trattato, secondo la rimunerazione del Trattato di Amsterdam, già articolo 39). L'articolo 33, che risponde all'esigenza, primaria all'epoca dell'approvazione del Trattato, dell'autosufficienza alimentare, non contiene una disciplina, sia in termini qualitativi sia quantitativi, dell'uso della risorsa idrica.

Nel 1986, a seguito dell'introduzione nel Trattato di Roma del Titolo VII, intitolato «Ambiente», per opera dell'Atto unico europeo, la Comunità ha delineato la sua politica ambientale, poi inserita con il **Trattato** di Maastricht del 1992 tra i suoi obiettivi.

La normativa comunitaria in materia di acque è costituita, oltre che dalle norme primarie del Trattato, dalle norme di diritto derivato ed in particolare dai programmi di azione in materia di ambiente, e dalle altre norme di diritto comunitario.

I programmi di azione in materia ambientale, che costituiscono un punto di riferimento per la tutela dell'acqua, pur non contenendo disposizioni specifiche sui problemi dell'inquinamento e il razionale utilizzo, tuttavia costituiscono l'impostazione di fondo per i successivi interventi normativi.

Il Quinto programma, relativo al periodo 1994/2000, adottato con la risoluzione del Consiglio del 1º febbraio 1993, è incentrato sul principio dello sviluppo sostenibile, affermatosi nel Convegno di Rio de Janeiro del 1992, «Un vertice per la Terra».

L'acqua è considerata ormai come risorsa naturale limitata, della quale occorre evitare l'esaurimento, sicché si impone l'individuazione dei settori prioritari tra i primi cinque dei quali è posta l'agricoltura. L'acqua, da tutelare come bene ambientale in sé, deve essere oggetto di una gestione sostenibile e di un controllo integrato del suo inquinamento.

Di particolare rilievo risulta inoltre la **direttiva 2000/60/CE del** Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevolare l'utilizzo idrico sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. Ai fini dell'applicazione della direttiva gli Stati membri dovranno individuare tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio ed assegnarli a distretti idrografici. Entro il 22 dicembre 2003 sarà designata un'autorità competente per i singoli distretti idrografici. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono ispirate da finalità di tutela preventiva delle acque superficiali e sotterranee.

Con decorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse.

Per quanto riguarda l'attuazione dei fondi strutturali 2000-2006, un particolare rilievo riveste l'irrigazione, che potrà beneficiare di un sostegno finanziario per la realizzazione di varie tipologie di intervento.

Nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 la politica regionale della Comunità si articola, tramite i Fondi strutturali, in modalità diverse dalle precedenti. In particolare per il settore in esame, l'esperienza compiuta nella fase di attuazione dei programmi del periodo 1994-1999 ha evidenziato, per il comparto agricolo, l'eccessiva proliferazione degli interventi, una loro disomogeneità e in certi casi uno scollegamento degli interventi tra le varie filiere. Nell'esposizione degli indirizzi e dei criteri di attuazione del nuovo Quadro comunitario di sostegno si afferma peraltro: «Nel caso di interventi destinati (in tutto o in parte) ad uso irriguo della risorsa, è necessario che l'analisi suddetta dimostri che il valore aggiunto atteso della nuova (o rinnovata) produzione agricola vendibile ottenuta per mezzo dell'intervento giustifichi l'investimento. Ciò vale ad esempio – ma non solo – per interventi finalizzati a estensioni dell'attrezzaggio di aree irrigue. Accanto a criteri di redditività economico-finanziaria, saranno tuttavia presi in considerazione gli effetti sull'ambiente (sostenibilità dell'uso della risorsa), la qualità dei prodotti e la stabilità dell'occupazione.

Tale verifica di ammissibilità andrà svolta in base alle risultanze dello studio sull'uso irriguo della risorsa idrica previsto dalla misura 3, sottoprogramma III, del programma operativo risorse idriche del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999. Nel caso di opere irrigue l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sarà principalmente destinato al finanziamento: delle opere situate a valle delle grandi reti di captazione; degli impianti irrigui aziendali; delle opere di riconversione conseguentemente necessarie».

1.7 Utilizzo delle acque reflue

In Italia il riuso degli effluenti degli impianti di depurazione è previsto dal decreto legislativo n. 275 del 1993, dalla legge n. 36 del 1994 e più recentemente dal decreto legislativo n. 152 del 1999⁴.

Si ricorda innanzi tutto che l'articolo 26 del decreto legislativo n.152 del 1999, che modifica l'articolo 6 della legge n. 36 del 1994, prevede

⁴ Si veda inoltre l'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, emanata il 4 febbraio 1977 a seguito della promulgazione della legge n. 319 del 1976. La stessa delibera prevede la possibilità che le Regioni promulghino proprie leggi in materia, definendo ulteriori parametri, oltre a quelli contenuti nella delibera, scelti tra quelli indicati nella tabella A della citata legge n. 319 del 1976.

che, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, della salute, delle attività produttive e delle infrastrutture e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Il decreto, che sarebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 1999, è attualmente in preparazione.

Si ricorda inoltre che l'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999, intitolato «Utilizzazione agronomica⁵», prevede – facendo salve le disposizioni in materia di impianti di allevamento intensivo – che l'utilizzazione agronomica di talune acque reflue (degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del fondo alla silvicoltura o da imprese di allevamento aventi determinate caratteristiche, nonché da imprese di trasformazione che abbia carattere di complementarità rispetto all'attività agricola e, infine, da altre aziende individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali) sia soggetta a comunicazione alle autorità competenti.

Si prevede inoltre che le regioni, sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinino le attività di utilizzazione agronomica delle acque reflue sopra indicate.

Il citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali deve contenere, tra l'altro, le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico.

Si ricorda inoltre che la legge 11 novembre 1996, n. 574, «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari»⁶, prevede che le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, che non abbiano subito trattamenti particolari, né l'immissione di additivi, possano essere oggetto di utilizzazione agronomica, mediante lo spandimento sui terreni agricoli. A tal fine vengono fissati alcuni limiti e valori anche in relazione alla superficie dei terreni interessati.

⁵ Il decreto legislativo n. 152 del 1999, così come novellato dal decreto legislativo n. 248 del 2000, contiene all'art. 1, lettera *n*-bis) la definizione di "utilizzazione agronomica". La definisce la gestione di effluenti di allevamento, di acque, di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo.

⁶ Si ricorda che con sentenza 27 novembre - 11 dicembre 1997, n. 380, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge nella parte in cui si prevede l'applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, che è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, può essere esclusa per talune categorie di terreni ed è vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse in talune zone.

La legge, oltre a disciplinare le modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione, prevede che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali, procedano alla verifica periodica delle operazioni di spandimento di tali acque.

1.8 Emergenza idrica

A partire dalla metà degli anni '90 sono state adottate alcune importanti ordinanze per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica verificatasi in particolare in alcune regioni.

Per quanto concerne le misure adottate per fronteggiare l'emergenza idrica si ricorda, con riferimento alla **regione Sardegna**, che con l'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna», è stato deliberato lo stato di emergenza, in seguito più volte prorogato⁷, ravvisando la necessità di immediate azioni ed interventi nei settori delle infrastrutture di approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, fognario e di depurazione delle acque reflue, di recapito e di riutilizzo delle acque depurate.

Con la medesima ordinanza è stato inoltre nominato commissario governativo il presidente della giunta regionale per definire il programma di interventi necessari.

Il livello della delega è molto elevato. I poteri delegati vanno dalla programmazione degli interventi, che può avvalersi di tutte le risorse, anche di provenienza comunitaria, già destinate dall'intero apparato pubblico alla realizzazione di opere nel settore idrico, rivedendone se necessario, la programmazione e la localizzazione, alla realizzazione diretta di interventi ed alla disposizione di deroghe a leggi vigenti.

Le competenze commissariali previste dall'ordinanza n. 2409 del 1995, riguardano, fra l'altro, la programmazione di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica nei settori dell'approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione e distribuzione delle acque; delle fognature e depurazione delle acque reflue; del riutilizzo e recapito delle acque depurate. Le competenze commissariali riguardano anche ampie attività amministrative e gestionali dirette a fronteggiare la situazione

⁷ Con provvedimento del dicembre 1997 il Governo nazionale ha prorogato sino a tutto il 1998 gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza idrica in Sardegna, confermando, per tale periodo, tutti i poteri speciali già conferiti al Presidente della Giunta regionale. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 è stato prorogato lo stato di emergenza idrica per la Sardegna, sino al 31 dicembre 2001: un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2003 è contenuta nel DPCM del 13 dicembre 2001.

di emergenza idrica, dell'individuazione di nuovi punti di approvvigionamento alla predisposizione e approvazione di progetti di opere.

Il Commissario, per l'espletamento dell'incarico ricevuto dal Governo, è stato dotato tra l'altro del potere di disporre di qualsiasi somma già stanziata in materia di risorse idriche e del potere di deroga ad un'ampia gamma di norme statali, regionali e comunitarie, allo scopo di consentire gli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica e di consentire la realizzazione degli stessi nei tempi compatibili con lo stato di emergenza.

Tali ampi poteri vengono riconfermati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2002, n. 32438: al Presidente della regione in quanto commissario delegato viene inoltre data l'autorizzazione ad istituire l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2000, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione idrica nella **regione Puglia.**

Il Presidente della regione Puglia è stato nominato Commissario delegato per affrontare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia con ordinanza ministeriale 4 agosto 2000, n. 3077. Al Commissario sono attribuiti i poteri e i compiti per far fronte all'emergenza nel territorio della regione Puglia in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione, già conferiti al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000. Il Presidente della regione Puglia subentra in tutte le attività poste in essere dalla precedente gestione commissariale.

Oltre ai vari compiti in materia ambientale e di bonifica delle aree inquinate, progetta e realizza, altresì, i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e l'utilizzo delle acque reflue a fini irrigui, avvalendosi anche delle reti irrigue e di bonifica esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.

Per la Sicilia si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 è stata prorogato lo stato di emergenza

⁸ OPCM 29 settembre 2002, n. 3243, «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna».

idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani al 31 dicembre 2001.

Inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 1999, integrato dal decreto del 31 marzo 1999, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina, Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2000.

Nel corso del 2002 è stato prorogato lo stato di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani⁹ e dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza per le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa¹⁰.

Il generale Roberto Iucci era stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani con ordinanza ministeriale 24 febbraio 2001, n. 3108.

Le competenze del commissario delegato riguardano il completamento dei programmi degli interventi già finanziati, l'attuazione del programma straordinario per il superamento della situazione di emergenza idrica, l'individuazione di nuovi punti di approvvigionamento idrico, l'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, nonché l'accesso alle aree interessate per occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni. L'ufficio del commissario ha sede presso la prefettura di Palermo e può avvalersi del personale delle pubbliche amministrazioni.

Precedentemente, era stato nominato commissario il Presidente della regione stessa, con ordinanza ministeriale n. 3052 del 31 marzo 2000, in gran parte abrogata dalla successiva ordinananza ministeriale n. 3108 del 24 febbraio 2001.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2002, il Presidente della regione siciliana è stato nominato Commissario delegato all'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. La successiva ordinanza ministeriale 22 marzo 2002, n. 3189 definisce i compiti del Commissario, cui vengono trasferiti i fondi del precedente commissario Iucci.

Il generale Iucci, con ordinanza ministeriale 7 febbraio 2002, n. 3180, viene posto alla direzione di un'apposita struttura di missione temporanea, istituita presso il Dipartimento della Protezione civile, con il compito di monitorare le situazioni di emergenza idrica sull'intero territorio nazionale, nonché di formulare proposte per lo sviluppo dei piani di emergenza: la sua attività quale commissario per l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stata prorogata, con diverse ordinanze, al 30 settembre 2002.

⁹ Il DPCM 14 gennaio 2002 dichiara lo stato di emergenza idrica fino al 31 dicembre 2002.
10 Cfr. DPCM 16 maggio 2002.

Fra la fine del 2001 e nel corso del 2002 sono state dichiarate altre emergenze idriche, relativamente ai comuni a sud di Roma, alimentati dall'acquedotto del Simbrivio¹¹, alla regione Basilicata¹², alla regione Campania¹³, alla regione Lazio¹⁴ e alla regione Umbria¹⁵.

Relativamente all'Umbria, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2002, n. 3230 ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione, con tutti i poteri per l'espletamento delle attività inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo e industriale.

A tale scopo, il Commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque.

Tale piano deve necessariamente contenere gli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori, il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi stessi, le attività anticipate dalla regione Umbria, da altri enti locali e dai gestori dei servizi idrici per fronteggiare l'emergenza idrica del 2002, e gli interventi di somma urgenza autorizzati dal commissario delegato.

2. Le audizioni svoltesi presso la 9^a Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva

2.1. Nelle sedute del 19 dicembre 2001 e del 23 gennaio 2002, il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, onorevole Scarpa Bonazza Buora, sottolineava che la riforma avviata con la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (nota come «legge Galli»), mirante alla realizzazione del servizio idrico integrato e all'introduzione di un più efficace sistema tariffario, consentirà, se accompagnata da ampi processi di formazione e di ricerca e da un'incisiva azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il riassetto del servizio idrico verso livelli di efficienza ed economicità, nonché la riduzione del divario esistente tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Osservato, quindi, che l'Italia, pur collocandosi fra i paesi più ricchi di risorse idriche, per la natura irregolare dei deflussi e le difficoltà di uti-

¹¹ Cfr. DPCM 28 giugno 2002. L'ordinanza 18 luglio 2002, n. 3228 ha conferito i poteri di commissario delegato al commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, riservando al presidente della provincia di Roma la pianificazione degli in-

¹² Cfr. DPCM 21 dicembre 2001. L'ordinanza ministeriale 22 marzo 2002, n. 3187, nomina il presidente della regione Basilicata commissario delegato per affrontare l'emergenza idrica e gli attribuisce i poteri in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, su tutto il territorio della regione, finalizzati a consentire la ripresa delle normali condizioni di vita.

 ¹³ Cfr. DPCM 19 luglio 2002
 14 Cfr. DPCM 19 luglio 2002.
 15

¹⁵ Cfr. DPCM 24 maggio 2002.

lizzo vede scendere notevolmente questa disponibilità, segnalava i problemi derivanti dalla variabilità di situazioni fra Nord e Sud e dalla accentuata alternanza di precipitazioni intense e di periodi di siccità.

Rilevava che al momento non erano emersi danni ingenti e generalizzati per le colture in stasi e per quelle in serre riscaldate, mentre si registravano danni e precarietà produttiva per le colture in pieno campo e per le colture pascolive dell'Italia centro-meridionale.

Riguardo all'uso delle acque, ricordava che il settore agricolo assorbe il 60 per cento dell'intera domanda di acqua del Paese e sottolineava poi che, specie nell'area del Mezzogiorno, la crescente richiesta d'acqua per gli usi extragricoli e la contrazione dei finanziamenti per le infrastrutture irrigue, possono compromettere la competitività delle produzioni di qualità; un uso più razionale delle risorse potrà nel futuro derivare non solo dal progressivo trasferimento del costo dell'acqua sul consumatore, ma anche dal ridimensionamento delle produzioni di massa a vantaggio di una più elevata qualità.

Quanto poi alle infrastrutture, in considerazione della frammentazione della rete di distribuzione italiana, riteneva positiva la graduale diffusione e l'ottimizzazione dei sistemi di automazione e controllo e una progressiva transizione verso schemi che integrano l'uso di fonti superficiali e sotterranee.

Il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, pur richiamando la posizione di chiusura espressa a livello comunitario verso una espansione dell'irrigazione in Italia, sottolineava l'importanza di un approvvigionamento idrico costante, garantito, di buona qualità, a costi accessibili, tale da consentire agli agricoltori di diversificare le produzioni orientandole verso quelle a più alta qualità.

Quanto poi alle dimensioni dell'area irrigata nel Meridione d'Italia, precisava che, accanto all'irrigazione consortile, esiste una irrigazione privata, che spesso comporta un notevole emungimento di acqua dalla falda con i conseguenti problemi di abbassamento della falda stessa e di richiamo di acqua dal mare.

Sul piano delle linee di intervento per una razionale gestione dell'acqua in agricoltura, ribadiva l'importanza del completamento degli schemi idrici già individuati e la promozione di nuove iniziative, nonché l'addestramento professionale degli agricoltori all'uso delle tecnologie irrigue più efficienti, l'impiego delle acque reflue, la tecnica della stimolazione artificiale della pioggia e infine l'aspetto relativo alle regimazioni delle risorse idriche.

Ricordata l'attenuazione della spinta programmatica, che aveva determinato l'ultimo decennio le condizioni favorevoli per l'espansione dell'irrigazione, in particolare nell'area meridionale, rilevava come tuttavia, la propensione negli anni più recenti per le produzioni irrigue anche grazie ad una serie di interventi nazionali e comunitari, fra i quali il Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e quello *in itinere* per il 2000-2006.

Richiamava inoltre gli interventi di completamento, ammodernamento e di nuova infrastrutturazione di opere irrigue e di gestione di ri-

sorse idriche programmati dal Ministero delle politiche agricole e in stretta collaborazione con le regioni, che hanno consentito di preordinare i programmi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica e del territorio rurale.

Riguardo alle iniziative da intraprendere per la realizzazione e la ristrutturazione degli schemi idrici e le strutture di accumulo, il rappresentante del Governo segnalava quelle incluse nel programma operativo predisposto dal Governo con la «legge Obiettivo» e gli interventi consentiti dagli stanziamenti delle leggi finanziarie per il 2001 e per il 2002, nonché le misure volte all'utilizzazione delle acque reflue e delle acque salmastre.

Assicurava in conclusione l'intenzione del Governo di realizzare una maggiore codeterminazione fra tutti i Ministeri competenti e con le regioni, sul piano politico e su quello delle dotazioni finanziarie, per combattere un problema grave, che affligge l'agricoltura meridionale, ma anche vaste zone del Settentrione. Al tal proposito, dopo aver ricordato che, nell'ambito dell'assetto del Ministero delle politiche agricole e forestali, la competenza relativa alle strutture irrigue riconosciute di rilevanza nazionale è attribuita alla Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, all'interno del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, ribadiva l'esigenza di preservare le funzioni di indirizzo e di coordinamento anche in relazione ai profili da rappresentare in sede comunitaria e internazionale, identificando i moduli di collaborazione sul piano regionale, intraregionale e nazionale.

2.2. Nella seduta del 30 gennaio 2002, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Nucara, dopo aver ricordato che il problema della scarsità della risorsa idrica è uno dei temi maggiormente dibattuti nell'ambito internazionale sullo sviluppo ecocompatibile, sottolineava la necessità di raggiungere un equilibrio tra la crescente domanda d'acqua e il mantenimento della funzionalità degli ecosistemi che da essa dipendono.

Osservava poi come sul piano generale la scarsità d'acqua rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali e che la siccità e la desertificazione appaiono in stretta relazione con l'instabilità del clima, con il degrado dei suoli e con lo sfruttamento irrazionale delle risorse.

Riguardo all'Italia, ricordava che, a fronte di una potenziale ricchezza di risorse idriche, il fabbisogno civile e produttivo non risulta adeguatamente soddisfatto su tutto il territorio e per tutto il corso dell'anno, con una disomogeneità nella distribuzione delle risorse fra regioni settentrionali, centrali e meridionali.

Riconosceva inoltre che nel Paese le crisi idriche si sono andate manifestando sempre con maggior frequenza anche in aree che in passato non facevano registrare particolare allarme e che, l'effetto combinato della diminuizione delle precipitazioni e il progressivo aumento della domanda di acqua, ha determinato in molti corpi idrici, situazioni di pesante inquinamento.

In tale scenario, caratterizzato da una potenziale ricchezza di risorse e da prelievi di valore molto elevato, superiore alla media dei paesi europei, osservava, si sono sviluppate attività maggiormente idroesigenti, con una modesta attenzione al problema del risparmio idrico.

Dopo aver riconosciuto che il quadro normativo attuale appare adeguato per lungo periodo, sul piano delle azioni politiche da adottare, affermava la necessità di dare impulso a tutte le iniziative volte a porre in stretta relazione prelievi ed effettiva disponibilità di risorse e a favorire il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque usate.

Il sottosegretario ricordava inoltre che la domanda idrica agricola, che rappresenta la maggior quota della domanda complessiva, risulta, nonostante il sempre più consistente impiego di metodi irrigui in espansione, sia per l'aumento delle superfici irrigabili, sia per effetto del maggior ricorso all'irrigazione anche nelle aree settentrionali del Paese.

L'eccessivo impiego di acque in agricoltura, che rappresenta uno degli elementi della crisi ambientale, proseguiva il sottosegretario, può essere limitato attraverso soluzioni tecniche ed agronomiche che vanno dalla revisione della tariffazione al riutilizzo delle acque usate.

Ribadiva inoltre la necessità di rendere il riutilizzo delle acque usate per quanto possibile obbligatorio, sia pure con la fissazione di *standard* severi al fine di evitare ogni rischio di contaminazione patogena, e ricordava l'attività svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'emanazione del decreto sul riutilizzo delle acque depurate per uso irriguo, civile e industriale.

Traendo le conclusioni delle osservazioni formulate, evidenziava l'importanza dell'intervento governativo non solo per assicurare un efficiente gestione e distribuzione dell'acqua, ma anche per il mantenimento degli equilibri ecologici e la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse e ricordava come, anche a livello internazionale, deve essere incoraggiata la tendenza a considerare le risorse idriche come un elemento catalizzante, piuttosto che una causa di tensione e di conflitto.

2.3. Nella seduta del 7 febbraio, il dottor Andrea Nigro, assessore all'agricoltura della regione Basilicata, dopo aver ricordato che per alcune zone della regione Basilicata è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale per l'anno 2000 e l'anno 2001, segnalava la notevolissima diminuzione dei livelli d'acqua negli invasi artificiali e la drammatica situazione nel settore agricolo che hanno indotto la regione a costituire una unità di crisi. Rilevava, a fronte di tale emergenza, aggravata dallo stato debitorio delle imprese agricole, l'inadeguatezza degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

L'assessore prospettava pertanto l'opportunità di emanare una legge straordinaria, in grado di rispondere alla crisi derivante dall'emergenza idrica e anche dai problemi sanitari ed epidemiologici che aggravano la crisi del settore zootecnico.

Ricordava che nella regione, fornita di una struttura irrigua per molti versi obsoleta, è stato intrapreso un programma di investimenti finalizzato,

sia alla realizzazione di sistemi irrigui tecnologicamente avanzati e informatizzati, sia all'accumulo pluriennale.

L'assessore all'agricoltura della regione Calabria, dottor Mario Lucifero, rilevava che gli invasi della regione mostravano un esaurimento delle risorse con una difficile situazione di concorrenza tra l'uso elettrico dell'acqua e l'uso agricolo.

Rilevava inoltre, il rischio di inadeguatezza degli attuali strumenti legislativi di fronte alla perduranza dell'emergenza idrica e sottolineava l'opportunità di razionalizzare l'uso delle risorse idriche, con la realizzazione di nuovi invasi artificiali e con l'ammodernamento della rete irrigua, ormai obsoleta e insufficiente per una produzione agricola di qualità.

Richiamava infine l'attenzione sui danni ambientali derivanti dall'abbassamento dei livelli idrici a causa dei prelievi di acqua sotterranea, ai quali sono stati costretti numerosi produttori.

L'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, dottor Francesco Sciarretta, rilevava che i problemi della regione Abruzzo attengono soprattutto alla inadeguatezza delle strutture irrigue e rilevava l'inadeguatezza del bilancio regionale a far fronte agli investimenti necessari. Prospettava inoltre, pur con il dovuto rispetto delle esigenze del mercato e delle linee della politica agricola comune, la soluzione strategica consistente nella riduzione delle superfici destinate a produzione ortofrutticola e nel contestuale aumento delle colture cerealicole.

Il dirigente coordinatore agricoltura della regione Umbria, ingegner Cesare Vignoli, rilevava la necessità del completamento degli interventi per l'ampliamento del sistema irriguo per consentire il pieno soddisfacimento del fabbisogno idrico della regione, investita da un fenomeno siccitoso di notevoli proporzioni.

2.4. Nella seduta del 19 febbraio, il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e i trasporti, onorevole Viceconte, dopo aver rilevato che la scarsità dell'acqua rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali, riguardando regioni precedentemente non coinvolte da fenomeni siccitosi, sottolineava l'estrema variabilità idrologica dell'Italia, nonché l'eccezionalità dei fenomeni climatici verificatisi, tali da stravolgere i regimi di deflusso e di disponibilità idrica.

Il sottosegretario, ribadito che una più efficiente e programmata gestione delle risorse richiede un efficace coordinamento dei soggetti istituzionali competenti e la gestione integrale del ciclo delle acque, ricordava il varo da parte del Governo di iniziative per la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di strutture di accumulo, anche nell'ambito di interventi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 («legge Obiettivo»).

Sottolineava inoltre come la legge citata affronti i grandi nodi strutturali di competenza statale e rappresenti notevole impegno economico, orientato in modo significativo anche al superamento del dislivello infrastrutturale del Mezzogiorno nel settore idrico, grazie ad interventi finaliz-

zati, secondo la logica dell'investimento produttivo, a promuovere la crescita del reddito.

Passando al tema del rilievo strategico dell'acqua in agricoltura e alle richieste del mondo agricolo di giuste quantità di acqua per usi irrigui, sottolineava l'urgenza della soluzione dei problemi legati all'assetto delle competenze, al degrado delle superfici attrezzate, alla competizione della risorsa dell'acqua con altri settori produttivi e con quello civile, nonché alla individuazione dei costi e alla regolamentazione dei prelievi.

Da ultimo ribadiva l'impegno del Governo nel settore dell'acqua, in un quadro di fattiva collaborazione con le regioni, gli altri enti locali e le amministrazioni centrali, impegno che ha consentito una notevole capacità di spesa, anche nell'ambito del Programma operativo delle risorse idriche cofinanziato dall'Unione europea.

2.5. Nella seduta del 16 aprile 2002, il Presidente dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, esaminati i preoccupanti profili climatici, con riferimento al più recente dibattito in sede internazionale sul tema della scarsità delle risorse idriche, rilevava come l'Italia sia afflitta da una diffusa siccità, più acutamente avvertita nell'Italia meridionale e insulare, dove gli invasi hanno esaurito le risorse, ma con una flessione sensibile delle disponibilità anche al Nord.

Sottolineava inoltre come, a causa della la situazione climatica del Paese, la minaccia di desertificazione interessi circa una decina di regioni italiane e una vasta percentuale del territorio nazionale.

In merito alle conseguenze attese nel campo della produzione agricola, prospettava l'impossibilità di impianto delle colture erbacee irrigue e la necessità di irrigazioni di soccorso per le colture arboree.

Ricordato che l'Italia è uno dei paesi europei con più elevata aliquota di superficie agricola utilizzata irrigata, e che dall'irrigazione dipendono più della metà del valore lordo della produzione agricola e gran parte dei prodotti agricoli destinati all'esportazione, sottolineava come per poter sostenere la concorrenza a livello europeo appaia indispensabile puntare ad un'agricoltura di qualità, alla quale l'irrigazione consente di superare gli ostacoli del clima e garantire l'elasticità della produzione.

Rilevava inoltre l'inesattezza delle critiche rivolte al settore agricolo in ordine ai consumi, fornendo dati relativi ad una diminuzione nel corso del tempo delle risorse idriche utilizzate, pur ribadendo la necessità di proseguire nell'orientamento, già adottato dal mondo irriguo consortile, verso una utilizzazione razionale e parsimoniosa delle acque.

In merito alle proposte concrete, ribadiva la necessità di un organico programma di interventi mirati al miglioramento dell'efficienza del sistema irriguo, attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle reti, al completamento delle opere di accumulo, addizione e distribuzione dell'acqua, all'attuazione degli schemi idrici informati al criterio dell'uso plurimo delle acque, alla utilizzazione delle acque reflue e alla realizzazione delle interconnessioni tra opere di accumulo e di distribuzione, anche per trasferire le risorse dalle regioni più ricche a quelle più povere.

Riguardo poi alle funzioni dei consorzi di bonifica, ne sottolineava la natura mista, in parte pubblica in parte privata, e la peculiarità delle esigenze connesse alla gestione delle acque ad uso irriguo che ne renderebbero inopportuna l'eventuale unificazione con la gestione delle risorse idriche ad uso civile.

L'avvocato Martuccelli, rappresentante dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni dei miglioramenti fondiari, ricordato che la normativa europea più recente considera l'acqua non un bene di tipo commerciale, ma una risorsa da preservare e da salvaguardare, rilevava come l'uso agricolo appare conciliabile con le necessità di salvaguardia delle risorse, in quanto l'acqua utilizzata a fini irrigui è poi restituita al sistema idrico generale.

Quanto poi al fabbisogno idrico dell'agricoltura italiana, sottolineava la necessità di mantenere attraverso l'irrigazione adeguati *standard* qualitativi, per garantire la competitività con le produzioni agricole del nord Europa realizzate in contesti climatici più favorevoli sotto il profilo delle disponibilità delle risorse idriche.

Rilevava inoltre che la «legge Galli» affida ai consorzi la facoltà di utilizzare le acque secondo il principio dell'uso plurimo della risorsa idrica e configura i consorzi secondo moduli organizzativi basati sull'autogoverno, con la partecipazione dei privati non solo alla gestione ma anche al finanziamento; in tal modo le modalità gestionali risulterebbero conformi al principio di sussidiarietà prospettato in ambito europeo e sancito dalla Costituzione a seguito della modifica del Titolo V, parte II.

2.6. Nella seduta del 29 maggio 2002, il Presidente della regione Sardegna, onorevole Pili, informava che la situazione di perdurante siccità ha indotto la giunta regionale ad effettuare considerevoli stanziamenti e numerosi interventi finalizzati a risolvere la crisi idrica per il settore agricolo. Evidenziava inoltre, riguardo agli interventi di tipo strategico, la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, atto a garantire almeno una sufficiente disponibilità di risorse per le colture arboree e per il settore zootecnico.

Ricordava poi la stipula da parte della regione Sardegna di un accordo programmatico con il Governo, per destinare risorse finanziarie alla pianificazione e alla gestione delle risorse idriche, anche per l'uso agricolo.

Sottolineava inoltre come le intese assunte comprendano la realizzazione del ciclo integrato dell'acqua per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, nonché numerosi interventi selezionati in base al criterio della «cantierabilità» e la promozione di forme più avanzate di irrigazione.

In merito all'attuazione della normativa in materia di risorse idriche, l'onorevole Pili rilevava il perdurare in Sardegna di numerosi enti di gestione idrica, con una conseguente frammentazione nella situazione organizzativa e ricordava l'attribuzione al Presidente della regione del potere di provvedere alla costituzione dell'autorità d'ambito, all'approvazione

del piano tecnico finanziario e del piano stralcio del bacino regionale delle risorse idriche.

Rilevava infine che l'attuazione delle disposizioni della legge Galli è stata prevista per il 20 settembre, in modo da consentire alla regione di candidarsi tempestivamente per l'utilizzo dei fondi comunitari.

2.7. Nella seduta dell'11 luglio 2002, il presidente della regione Puglia, onorevole Fitto, dopo aver ricordato che la gestione commissariale della crisi idrica dura in Puglia dall'anno 1994, sottolineava come l'ampliamento ad un anno, rispetto ai sei mesi precedentemente previsti, della durata della carica commissariale consente di introdurre una più efficace programmazione.

Per quanto concerne le misure adottate, precisava la preliminare attribuzione di priorità all'uso potabile delle acque e ricordava l'attività di ridefinizione dell'accordo di programma con le regioni vicine, in particolare una negoziazione con la regione Molise per l'utilizzo delle risorse idriche molisane, l'approvazione di un programma stralcio per il monitoraggio della rete idrica, nonchè la programmazione di interventi per l'eliminazione delle perdite e il riutilizzo delle acque reflue.

In merito poi ai profili specifici attinenti all'uso agricolo delle acque, faceva presente che le ripercussioni della crisi idrica sul settore agricolo hanno indotto la regione Puglia a chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza e rilevava che l'utilizzo delle varie tipologie di irrigazione richiede una specifica valutazione al fine di appurarne la compatibilità con l'uso potabile delle acque.

2.8. Nella seduta del 17 luglio, il presidente della regione Basilicata, architetto Bubbico, sottolineava la drammaticità della crisi idrica nella regione Basilicata e rilevava l'estrema riduzione della disponibilità di risorse negli invasi, con prevedibili gravi conseguenze per le annate future. Evidenziava inoltre l'istituzione da parte della regione Basilicata di una unità di crisi fin dall'anno 2001 e l'adozione, con riferimento alla crisi idrica in atto, di misure per il settore dell'irrigazione conformi al principio della priorità dell'uso umano delle acque.

Rilevava peraltro che il principio di priorità nella destinazione delle acque per uso umano e il carattere di interconessione del sistema idrico lucano con quello delle regioni vicine, ed in particolare della regione Puglia, nella situazione di siccità verificatasi, costituiscono elementi in grado di creare tensioni anche a livello sociale.

In merito alle misure assunte dal comitato di crisi per fronteggiare l'emergenza idrica, evidenziava l'adozione di una irrigazione di soccorso finalizzata al mantenimento delle piantagioni, la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, la programmazione di una serie di interventi per accrescere la disponibilità di risorse, con misure quali la sospensione di trasferimenti di acque a centrali elettriche e l'apertura di «traverse» sui corsi d'acqua, in modo da convogliare le acque negli invasi artificiali.

Richiamava inoltre l'attenzione sui danni irreversibili subiti dall'agricoltura e sulle difficoltà presenti nel settore agricolo, tali anche da ingenerare pericoli per l'ordine pubblico.

Riguardo alle concrete misure da adottare, segnalava l'opportunità di approfondire le questioni legate alla allocazione territoriale e alla misura degli aiuti comunitari, la promozione delle «buone pratiche agricole», l'incentivazione di un sistema di tariffazione in grado di premiare i comportamenti virtuosi, nonché il potenziamento del riutilizzo delle acque reflue.

2.9. Nella seduta del 25 luglio 2002, il responsabile del Servizio ambiente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, dottor Tracagni rilevava in merito al problema della carenza idrica, l'effetto negativo derivante, soprattutto per il settore agricolo, dalla mancata attuazione della normativa prevista dalla «legge Galli».

Sottolineava inoltre la gravità del problema della siccità soprattutto al Sud, prospettando l'opportunità di effettuare un'adeguata programmazione pluriennale degli interventi di ammodernamento delle opere di bonifica, degli impianti pubblici di irrigazione, nonché di quelli finalizzati all'uso delle acque reflue.

Il responsabile del Servizio ambiente, territorio e acqua della Confederazione italiana agricoltori, dottor Stolfi, rilevato che la normativa che disciplina l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali appare inadeguata rispetto alle esigenze verificatesi, sottolineava l'inopportunità di legare i profili infrastrutturali alle situazioni di emergenza, senza una efficace pianificazione a medio e lungo termine. Manifestava inoltre perplessità in ordine alle misure, ipotizzate, consistenti nell'aumento tariffario. Proponeva, infine, in merito agli interventi concreti, di conferire valenza prioritaria al recupero delle acque reflue depurate e, a livello istituzionale, di dar vita ad un organismo nazionale per il settore delle risorse idriche, in modo da armonizzare le variegate competenze e gli interessi contrapposti.

Il responsabile delle politiche economiche della Presidenza della Confederazione italiana agricoltori, dottor Masoni, sottolineata l'opportunità di conferire al problema della carenza idrica priorità assoluta, prospettava l'esigenza di prefigurare strumenti finanziari atti, da una parte, a fronteggiare l'emergenza e, dall'altra, a consentire una programmazione a lungo termine, finalizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle acque. Rilevava infine la necessità di un adeguato coordinamento fra le varie amministrazioni operanti nel settore e auspicava uno sforzo finanziario suppletivo per fronteggiare il problema ormai generale della carenza di risorse idriche.

Il responsabile del Servizio legislativo della Conferenza nazionale coltivatori diretti, avvocato Grossi, sottolineata la distinzione fra i profili di breve periodo attinenti all'emergenza idrica e le questioni riguardanti invece la programmazione di medio periodo, rilevava, a fronte dell'ampiezza dei danni anche indiretti subìti dall'agricoltura, l'insufficienza e

la lentezza nell'erogazione delle risorse stanziate per far fronte alla siccità e agli altri eventi calamitosi.

Auspicava, quindi, la semplificazione degli *iter* procedimentali e l'ampliamento dei poteri dei commissari straordinari, nonché la piena applicazione delle disposizioni normative che attribuiscono priorità agli usi agricoli delle acque, subordinatamente all'uso umano delle stesse. In merito poi all'attuazione della normativa in vigore, rilevata la mancata istituzione in molte regioni del Sud dell'autorità di bacino, proponeva di adeguare la «legge Galli» ai princìpi sul nuovo riparto di competenze, conseguente alla modifica del Titolo V, parte II, della Costituzione.

Infine, prospettata l'opportunità di diffondere una «cultura dell'acqua» e di coordinare i finanziamenti nell'ottica di ottimizzazione nell'uso delle risorse, evidenziava, per quel che concerne la revisione delle tariffe, gli effetti positivi dell'adozione nelle zone meridionali del sistema incentrato sul pagamento a metro cubo dell'acqua, sistema tuttavia non applicabile a molte zone settentrionali.

2.10. Nella seduta del 30 luglio 2002, il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, onorevole Scarpa Bonazza Buora, evidenziava l'ulteriore peggioramento della crisi idrica, con la conseguente difficoltà nell'approvvigionamento e nella distribuzione delle risorse anche nelle regioni della Campania e della Calabria, una sensibile diminuzione della disponibilità in Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché una diminuzione di volume di acqua negl'invasi artificiali della Sardegna e della Sicilia.

Riguardo alle conseguenze pregiudizievoli per il settore agricolo, che ha indotto molti consorzi di bonifica a porre in essere irrigazioni di soccorso, rilevava danni e rischi soprattutto per taluni comparti del settore primario, quali le colture orticole, gli impianti arborei, le colture erbacee poliennali e la produzione foraggera.

Quanto alle misure intraprese dal Governo, ricordava l'istituzione di un tavolo interministeriale, attesa la molteplicità delle competenze sussistenti nel settore, e il conferimento dell'incarico di Commissari straordinari ai Presidenti di quelle regioni nelle quali la carenza idrica ha raggiunto *standard* di particolare criticità.

Faceva presente, inoltre, la predisposizione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di un programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione che, mediante l'utilizzo di una serie di stanziamenti, prevede interventi tesi al recupero dell'efficienza degli accumuli, all'adeguamento delle reti di distribuzione, al completamento di alcuni schemi idrici, all'utilizzo delle acque reflue per uso irriguo e agli incentivi all'adozione di avanzate tecniche di irrigazione.

Ricordava infine che nell'ambito della «legge Obiettivo» sono stati individuati interventi prioritari atti a fronteggiare l'emergenza idrica nel Mezzogiorno e che, nell'ambito del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stato

previsto lo stanziamento straordinario per l'Ente di irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia, nonché ulteriori interventi di immediata realizzazione, finalizzati, sia a far fronte ai danni per il settore agricolo conseguenti alla crisi idrica verificatesi negli anni 2001-2002, sia agli interventi nei settori della bonifica e dell'irrigazione.

2.11. In data 19 giugno 2002, le Commissioni 9^a e 13^a riunite, nell'ambito di una breve indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque e all'emergenza idrica nei centri urbani della regione Sicilia, hanno audito congiuntamente il Presidente della regione Sicilia, in qualità di Commissario straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia, onorevole Cuffaro (a fini di completezza si dà qui conto anche di tale audizione).

Il Presidente della regione ha evidenziato che per risolvere il problema della carenza idrica in Sicilia non è necessaria la realizzazione di nuovi invasi artificiali, essendo sufficienti appositi interventi di completamento, atti a consentire il raggiungimento di uno *standard* di funzionalità ottimale per gli invasi attualmente esistenti, la cui realizzazione spesso non è stata ancora ultimata.

In particolare ha evidenziato che la presenza di detriti è suscettibile di ridurre la portata degli invasi, ed inoltre che la mancata effettuazione delle procedure di collaudo ha reso impossibile l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di tali opere nella massima capacità, il cui rilascio rientra nella competenza del Servizio nazionale dighe. Dall'audizione è emerso poi che per l'effettuazione delle procedure di collaudo occorre l'integrale svuotamento dell'invaso artificiale, vista la grave situazione di carenza idrica da anni presente nella regione Sicilia. Attualmente, tuttavia, il Presidente della regione ha fatto presente che sono state adottate tutte le misure atte a consentire il completamento delle procedure di collaudo.

L'onorevole Cuffaro ha evidenziato profili problematici anche in relazione ai collegamenti idraulici degli invasi. In particolare ha fatto presente che gli invasi artificiali della regione Sicilia non sono reciprocamente collegati dal punto di vista idraulico e ciò crea diverse difficoltà in quanto non è possibile trasferire l'eventuale eccedenza di risorsa idrica, presente in un determinato invaso, in altra diga per la quale si registra invece una carenza.

Dall'audizione è emersa anche l'inadeguatezza della rete di canali idraulici per la distribuzione della risorsa idrica sia ad uso potabile che ad uso irriguo.

L'onorevole Cuffaro ha fatto inoltre presente che sono state attivate le procedure di gara finalizzate all'affidamento dell'incarico di progettazione per la realizzazione sia dei collegamenti tra gli invasi artificiali esistenti e sia dei canali di distribuzione delle acque.

Ha poi illustrato le iniziative assunte, finalizzate al conseguimento della piena operatività degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) previsti dalla legge Galli.

Ha inoltre reso noto che sono state anche intraprese iniziative atte ad individuare fonti di approvvigionamento ausiliarie rispetto alla fonte piovana, sulla quale si incentra il sistema idrico della regione Sicilia. Tra le fonti di approvvigionamento ausiliarie individuate ha richiamato quella attinente al riutilizzo delle acque reflue, precisando che è già stato predisposto un apposito piano per il settore in questione.

Anche in riferimento all'utilizzo delle acque del sottosuolo ha fatto presente che è stata commissionata ad una ditta specializzata un'apposita indagine tecnica atta ad individuare i costi e le concrete modalità per realizzare un eventuale sistema per il prelievo della sopracitata risorsa idrica.

Per quel che concerne l'utilizzo delle acque dissalate del mare, ha fatto presente che sono in fase di studio soluzioni tecniche atte a consentire una riduzione dei costi per i processi di dissalazione.

3. I sopralluoghi effettuati dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva

3.1. Il 23 luglio 2002, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, una delegazione della Commissione (guidata dal Vicepresidente, senatore Lorenzo Piccioni e composta dai senatori Sergio Agoni e Angelo Flammia), si è recata per un sopralluogo in provincia di Avellino, per incontrare il Presidente della provincia, nonché i sindaci dei comuni del territorio in questione, nonché rappresentanti delle Comunità montane, degli enti di gestione delle risorse idriche, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori.

Nel dibattito è emerso che i bacini idrici localizzati in Irpinia sono destinati a far fronte ai fabbisogni di risorse idropotabili ed irrigue di numerose aree territoriali situate nella regione Campania, nonché di aree site in altre regioni limitrofe (tra le quali la Puglia).

Nel corso del sopralluogo, è stata prospettata l'opportunità che sia predisposto il bilancio idrico regionale (previsto dalle vigenti normative), nell'ottica di garantire una razionale gestione delle acque, nonché l'opportunità di porre in essere interventi finalizzati alla tutela della qualità e della quantità delle risorse idriche, nonché interventi finalizzati a garantire il minimo deflusso vitale dei fiumi siti nel territorio in questione.

Tra le varie soluzioni prospettate in relazione al problema della crisi idrica, è stata ipotizzata anche l'introduzione di un'imposta locale «di scopo», soprattutto nelle zone balneari della Puglia.

Nel corso del sopralluogo sono stati prospettati una serie di interventi, tra i quali, quello volto a potenziare la rete fognaria nella piana del Dragone (al fine di prevenire fenomeni di inquinamento della falda legati ai cosiddetti «pozzi neri», piuttosto numerosi nella zona in questione), quello finalizzato alla realizzazione, in tempi ragionevoli, di un nuovo invaso artificiale localizzato sull'Acero (tra Montello e Bagnoli Irpino) ed infine di una diga da localizzare sulla Fiumarella, nell'area territoriale di Flumeri-Grottaminarda.

3.2. Il 24 settembre 2002, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, una delegazione della Commissione (guidata dal Presidente, senatore Maurizio Ronconi e composta dai senatori Lorenzo Piccioni, Giancarlo Piatti, Sergio Agoni, Liborio Ognibene e Giorgio Malentacchi) si è recata per un sopralluogo in provincia di Perugia, dove ha svolto due audizioni (rispettivamente nei comuni di Magione e di Valfabbrica) con i responsabili delle amministrazioni competenti nel settore e con i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a livello locale ed ha anche effettuato una visita alle dighe di Chiascio e di Acciano.

In particolare le audizioni svolte hanno affrontato i problemi dell'agricoltura irrigua, che costituisce storicamente una indubbia fonte di ricchezza per il territorio e per il settore primario ed hanno anche evidenziato alcuni profili problematici, in particolare in relazione ai fenomeni di carenza idrica. È stata sottolineata la difficoltà di una adeguata pianificazione delle coltivazioni, anche ai fini di realizzare una riconversione dell'agricoltura.

È stata altresì sottolineata la necessità di una politica strutturale concernente il miglior utilizzo delle risorse idriche, finalizzata alla realizzazione di piccoli, medi e grandi invasi. A questo fine, si è ipotizzato di ricorrere a procedure agevolate, prefigurando *iter* burocratici semplificati, per un più celere raggiungimento dei risultati e si è segnalato come l'espansione di vincoli da parte della Autorità di bacino del Tevere di fatto non abbia consentito di soddisfare pienamente le esigenze idriche a fini irrigui del territorio. Ai fini di un più chiaro ed efficace processo decisionale è stata altresì auspicata una maggiore centralità e un ruolo più attivo dei Consorzi di bonifica esistenti e comunque interessati alla realizzazione delle opere.

In relazione poi all'esigenza di assicurare la piena funzionalità degli invasi, è stata rappresentata l'esigenza di assicurare tutte le condizioni finanziarie ed amministrative da cui dipende la funzionalità della diga di Montedoglio, come pure per l'attivazione del piano stralcio da parte dell'Autorità di bacino, quale occasione e strumento di valorizzazione delle risorse e delle vocazioni agricole. È stata anche ribadita l'importanza della realizzazione e dell'implementazione della diga del Chiascio, il cui mancato funzionamento è peraltro da ricondurre ad ostacoli di carattere obiettivo, legati a problemi di carattere geologico: a tale riguardo è stata ribadita l'esigenza di attivare tempestivamente i progetti di messa in sicurezza della diga, i cui lavori sarebbero peraltro ultimati e che, una volta attivata, avrebbe una capienza di ben 220 milioni di metri cubi d'acqua. È stata inoltre effettuata una visita alla diga di Acciano, anch'essa non attivata.

3.3. Nel contesto dell'indagine conoscitiva, una delegazione della Commissione (presieduta dal Presidente, senatore Maurizio Ronconi, e composta dai senatori Lorenzo Piccioni, Giancarlo Piatti, Sergio Agoni, Roberto Salerno e Antonio Vicini) si è recata i giorni 26 e 27 settembre 2002 nelle province di Vercelli e Biella, svolgendovi delle audizioni con i rappresentanti delle istituzioni e dei settori produttivi interessati, nonché

con i responsabili tecnici di settore. La delegazione ha anche visitato alcune strutture idrauliche di particolare interesse (Nodo idraulico della Naia, Diga dell'Ingagna e Diga della Ravasanella).

Il 26 settembre 2002 si è svolta presso la Prefettura di Vercelli l'audizione delle autorità e dei responsabili delle amministrazioni competenti nell'ambito regionale, provinciale e dei consorzi di settore della provincia di Vercelli, nonché di rappresentanti delle organizzazioni dei produttori. Nell'audizione sono state affrontate sia problematiche di ordine generale attinenti all'approvvigionamento idrico per uso irriguo, sia problematiche più direttamente connesse alla realtà economica locale, con particolare riferimento al settore primario.

È stato rilevato come i problemi dell'organizzazione e della gestione delle risorse idriche non possono essere considerati solo sotto il profilo della scarsità di risorse, ma che vanno presi in esame anche i problemi dell'ottimale utilizzo delle stesse e di garantire la qualità del «bene acqua», anche in relazione a fenomeni sempre più rilevanti quali il crescente uso dei prodotti fitosanitari. È stato altresì sottolineato come, in determinate realtà agricole territoriali, quale quella della provincia di Vercelli, ove è tradizionalmente prevalente la risicoltura, il problema dell'approvvigionamento delle risorse idriche a fini irrigui deve essere affrontato non solo sotto il profilo del migliore sfruttamento delle risorse esistenti, ma anche alla luce dei problemi posti dalla complessa rete di distribuzione e di canalizzazione esistente; si è anche prospettata l'interconnessione dei piccoli consorzi, al fine di poter sviluppare un migliore coordinamento nella gestione delle risorse idriche.

Le ipotesi sulla prospettiva di riduzione, mediante accorpamento, di piccoli consorzi, e sull'esistenza di progetti specifici per la zona, sono state illustrate alla luce della realtà economica di un territorio storicamente legato alla risicoltura, che necessita un maggiore approvvigionamento idrico, nella prospettiva economica della crescente concorrenza. È stato anche illustrato il modello operativo rappresentato dal Consorzio Ovest Sesia-Baraggia, e si è sottolineata, da parte dei responsabili del Consorzio medesimo, l'insufficienza dei tre invasi realizzati dal Consorzio, e prospettato l'ampliamento dell'invaso della Diga Valsessera.

Molti degli intervenuti hanno poi affrontato il problema dei costi legati alla necessità di manutenzione della complessa rete idrica operativa nel territorio, direttamente influenti sui costi di produzione del riso, su cui si riflette negativamente la riforma dell'OCM riso: si è perciò prospettata l'esigenza, fortemente avvertita dagli operatori del settore primario, che il sostegno alla gestione della rete idrica non ricada esclusivamente sui produttori agricoli, alla luce sia del modello di agricoltura multifunzionale accolto dalla Politica agricola comune (PAC), sia considerando come i problemi della rete di canalizzazione esistente svolgano un'indubbia funzione di deflusso e controllo dei livelli idrici per la gestione dell'ambiente e del territorio.

Il 27 settembre si è svolta l'audizione delle autorità e dei responsabili dei settori interessati della provincia di Biella.

Nell'audizione si è in primo luogo sottolineata la morfologia del territorio biellese, caratterizzato da una ricchezza d'acqua, dislocata con prevalenza in zone di montagna, e i problemi legati al progressivo abbandono della montagna.

Dopo aver poi segnalato l'esigenza di tener conto, nelle progettazioni, sia dei picchi piovosi che dei fenomeni di siccità, oltre che l'esigenza di manutenzione delle dighe esistenti, è emersa la non condivisione della prospettata ipotesi di un ampliamento della Diga Valsessera, in conseguenza di un orientamento sfavorevole diffuso sul territorio relativo ad interventi con impatto sull'ambiente; si è comunque manifestata piena disponibilità ad approfondire e riesaminare tali questioni.

3.4. In data 2 e 3 dicembre 2002, una delegazione della Commissione agricoltura (presieduta dal Presidente, senatore Maurizio Ronconi e composta dai senatori Lorenzo Piccioni, Giancarlo Piatti, Sergio Agoni, Marcello Basso, Giuseppe Bongiorno, Liborio Ognibene, Giuseppe Ruvolo e Angelo Flammia) si è recata in Sicilia per un sopralluogo nelle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

Nell'incontro presso la prefettura di Palemo del 2 dicembre sono stati auditi il presidente della regione Sicilia in qualità di commissario straordinario per l'emergenza idrica, onorevole Cuffaro, nonché i rappresentanti delle amministrazioni competenti nel settore, il Presidente dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole regionali.

Il Presidente, Commissario straordinario, ha sottolineato la difficile situazione esistente in Sicilia per quel che concerne la carenza di risorse idriche ad uso irriguo. Ha evidenziato inoltre che l'ordinanza di protezione civile emessa negli ultimi tempi ha fornito un apporto significativo, consentendo di risolvere la situazione drammatica relativa in particolar modo al settore zootecnico. Ha fatto poi presente che negli scorsi mesi è stata gestita la situazione di emergenza idrica, senza trascurare tuttavia l'effettuazione di attività di programmazione e che in talune zone sono state messe a punto strategie atte a tutelare, nell'ambito del settore agrumicolo, non tanto i prodotti (ormai compromessi), quanto le piante. Si è soffermato poi sullo stato delle procedure di gara, finalizzate ad appaltare lavori pubblici attinenti ad acquedotti e condutture del territorio regionale. Ha illustrato quindi l'attività svolta in qualità di Commissario straordinario per l'emergenza idrica, in riferimento agli interventi programmati. Ha fatto presente a tal proposito di aver avviato le procedure finalizzate a realizzare i nove interventi prioritari e strategici, individuati nell'ambito dell'Accordo di programma quadro concernente le risorse idriche. Tali interventi ineriscono in particolare alla realizzazione dell'acquedotto Favara di Burgio e dell'acquedotto dissalata Gela-Aragona, dell'acquedotto Montescuro Ovest, all'ampliamento del potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia, al completamento della diga di Blufi, alla Diga Ancipa, al Sosio-Verdura e Belice e al lago di Villarosa e al lago di Gibbesi. Il presidente Cuffaro si è soffermato poi su diciannove interventi elencati in una appo-

sita tabella per i quali si prevede il finanziamento dell'Unione europea. Ha fatto presente in particolare che ha provveduto ad attivare le procedure di accreditamento presso l'Unione europea. Ha evidenziato inoltre di aver provveduto alla rimodulazione degli interventi inseriti nella tabella A delle ordinanze n. 3052/2000 e n. 3108/2001. Tali interventi hanno carattere manutentivo e riguardano prevalentemente la riparazione o la sostituzione di tratti di alcuni grandi acquedotti e di alcuni serbatoi artificiali. Ha fatto presente che i lavori pubblici inerenti a tali interventi sono attualmente in fase di esecuzione.

Il Presidente Commissario straordinario ha illustrato poi gli interventi realizzati per il razionale utilizzo delle risorse idriche. A tal proposito si è soffermato sui piani provinciali di ripartizione per l'utilizzo delle risorse per i diversi usi, sugli interventi per il recupero immediato delle disponibilità idriche, sull'esecuzione di interventi localizzati lungo gli acquedotti di adduzione esterna, sull'utilizzazione dell'invaso artificiale di Rosa marina, sulla messa in efficienza delle dighe siciliane.

Per quel che concerne i dissalatori presenti in Sicilia, ha fatto presente che l'alto costo dell'acqua dissalata impedisce allo stato attuale un utilizzo di tali risorse idriche. Ha evidenziato tuttavia che è intenzione dell'amministrazione regionale costruire a Trapani un nuovo impianto per la dissalazione delle acque marine, in sostituzione di quello attualmente esistente, finalizzato a ridurre i costi per la dissalazione. Inoltre ha espresso l'intenzione di realizzare anche nel territorio agrigentino un apposito impianto di dissalazione. Entrambi i sopracitati interventi verranno realizzati secondo la modalità del *project financing*. In riferimento alle sorgenti del Voltano ha evidenziato che si sta procedendo a completare la tubatura preesistente, finalizzata ad un uso industriale, in modo tale da adattarla all'uso irriguo. Ha fatto presente poi che, per fronteggiare l'emergenza, sono stati requisiti tutti i pozzi privati al fine di consentire l'utilizzo a fini irrigui delle acque in essi contenute.

A tale proposito ha evidenziato che gli agricoltori hanno chiesto la riapertura dei termini per la sanatoria delle autorizzazioni per l'utilizzo di pozzi ad uso irriguo, prospettando l'opportunità di siffatta estensione.

Per quel che concerne la tematica attinente al riutilizzo dei reflui ha prospettato l'opportunità di una modifica normativa finalizzata ad estendere tale facoltà, oggi preclusa per taluni settori agricoli quali ad esempio l'orticoltura.

Il Presidente Commissario straordinario ha concluso il proprio intervento chiarendo che l'utilizzo delle risorse idriche per finalità irrigue, penalizzato attualmente dalla priorità riconosciuta alle esigenze del settore idropotabile, potrà essere di nuovo valorizzato a seguito della realizzazione delle grandi infrastrutture acquedottistiche, del completamento delle dighe già parzialmente realizzate e delle reti di captazione ad esse funzionali e della conseguente cessazione dello stato di emergenza.

Dal dibattito è emerso che accanto al momento della programmazione infrastrutturale sussiste anche un problema di tipo gestionale, in grado di incidere in modo significativo sul problema dell'emergenza

idrica. Nel corso della discussione sono stati evidenziati profili problematici in ordine al coordinamento e al riordino delle competenze sussistenti in ambito locale – in materia di usi agricoli delle acque. È stata poi prospettata l'opportunità di diversificare il sistema irriguo siciliano, in modo tale da superare la caratterizzazione attuale dello stesso, basata esclusivamente sull'utilizzo di acqua piovana. È emersa poi l'urgente necessità di completare le procedure di collaudo degli invasi siciliani, non utilizzati.

Nell'incontro tenutosi in data 2 dicembre presso la Prefettura di Agrigento sono stati auditi il Presidente della provincia, i sindaci dei comuni del territorio, i rappresentanti delle organizzazioni provinciali di categoria, dell'Ispettorato agrario provinciale e dei Consorzi di bonifica.

Nel dibattito è emerso che la provincia di Agrigento soffre dei problemi attinenti alla carenza idrica da diverso tempo. Tale carenza idrica ha comportato il sorgere di un «conflitto» tra l'utilizzo agricolo delle acque contenute nell'invaso Castello, auspicato dagli agricoltori, e l'uso idropotabile di tale risorse. È emerso poi che è stato disposto un sequestro dei pozzi privati, che ha contribuito ad alleviare il grave problema della carenza idrica. È stata poi richiamata l'attenzione sulla questione attinente ai dissalatori, che potrebbero fornire un importante apporto, al fine di superare la situazione di crisi. Tuttavia è stato sottolineato che i tempi di realizzazione degli impianti di dissalazione risultano pari ad almeno due anni e che tale circostanza rende quindi necessaria l'adozione di misure atte a fronteggiare il grave problema della carenza idrica nel periodo transitorio, al fine di evitare gravi pregiudizi al settore agricolo.

Nel corso del dibattito, è stato evidenziato che la «polverizzazione» delle competenze sussistenti in materia idrica è suscettibile di creare ostacoli non indifferenti. È stato rilevato a tal proposito che nell'attuale stato di crisi la distinzione tra le competenze riferite all'uso agricolo e le competenze riferite all'uso potabile può apparire obsoleta e si è ipotizzato un più forte coordinamento nella gestione della risorsa idrica. È stata anche prospettata l'opportunità di realizzare collegamenti atti a consentire l'utilizzo delle acque contenute nella diga di Castello, nonché di costruire opere infrastrutturali, finalizzate a consentire l'uso delle acque del fiume Salso. È stato fatto presente che sono stati effettuati studi tecnici finalizzati ad individuare le falde sotterranee. Risultano inoltre *in itinere* i procedimenti volti alla realizzazione di importanti opere pubbliche, finalizzate a consentire il riutilizzo delle acque reflue, depurate. Nel corso del dibattito è stata prospettata l'importanza della ridefinizione dei parametri per l'utilizzo delle acque reflue.

Nell'incontro presso la prefettura di Caltanissetta, in data 3 dicembre, sono stati auditi il Presidente della provincia, il Sindaco di Caltanissetta, i Commissari dei Consorzi di bonifica, i rappresentanti delle organizzazioni provinciali di categoria e dell'Ispettorato agrario provinciale.

Nel corso del dibattito è stata ribadita l'opportunità di completare gli invasi siciliani, nonché il carattere prioritario di tale necessità rispetto alla realizzazione di nuovi impianti. Anche in questa sede è stata sottolineata di nuovo l'opportunità di procedere, con apposita normativa, alla ridefini-

zione delle tabelle per i reflui. È stata prospettata inoltre l'opportunità di semplificare il riparto di competenze attualmente esistenti in materia, unificando la gestione delle acque ad uso potabile con quella delle acque ad uso irriguo.

4. Normative e programmi recentemente approvati in ordine alla tematica delle risorse idriche ad uso irriguo

Durante il periodo di svolgimento dell'indagine, sono state approvate norme e intraprese importanti iniziative aventi ad oggetto il settore.

IL CIPE, con deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, ha approvato il Programma delle opere strategiche prevedendo, tra gli interventi anche gli schemi irrigui, (per i quali tuttavia il CIPE si è riservato di individuare con successivo provvedimento gli specifici interventi da realizzare).

Con tale delibera, nell'ambito della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge Obiettivo), sono stati individuati interventi mirati a risolvere la situazione di «emergenza» idrica nel Mezzogiorno per uso potabile, irriguo e industriale. Molte opere individuate, per le caratteristiche del territorio, hanno valenza interregionale. In particolare rileva l'allegato 3 della citata delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, la quale contiene il 1º Programma delle infrastrutture strategiche, previste dalla citata legge n. 443 del 2001. Si precisa peraltro che il CIPE nella citata delibera prende atto che il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari sono ancora in corso di definitiva messa a punto e ne rinvia l'approvazione al momento in cui sarà disponibile il dettaglio delle opere da inserire nel programma. Tuttavia viene fornito in allegato alla delibera un elenco delle opere riferite al «Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale», articolate per regioni, che fornisce alcune indicazioni circa gli interventi di irrigazione.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha predisposto le linee guida del Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'aumento dell'efficienza dell'irrigazione, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 aprile 2002.

Il CIPE, con delibera n. 41 del 14 giugno 2002, ha approvato tale Programma, che dovrà tener conto del piano degli schemi irrigui di cui al punto 1) della propria deliberazione n. 121/2001.

Le linee guida del Programma si articolano in un documento programmatico-operativo e di 18 schede conoscitivo-progettuali, una per ciascuna regione, escluse la Val d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, concernenti la situazione dell'irrigazione e le proiezioni progettuali.

Il documento programmatico-operativo definisce:

 il quadro strategico di intervento sia per il recupero delle risorse idriche esistenti, sia per lo sviluppo delle risorse disponibili;

- la situazione, con le relative linee d'intervento, riferite all'Italia centro-settentrionale, meridionale e insulare;
- le linee di utilizzazione delle acque reflue urbane trattate per l'irrigazione;
 - l'operatività del programma e il suo finanziamento.

Il quadro d'intervento delinea, nello specifico, una strategia diretta a integrare in un unico contesto programmatico le attività e le risorse finanziarie disponibili ricadenti nelle competenze dei Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente, delle politiche agricole e delle regioni interessate.

In particolare, al punto *a*) della delibera, viene previsto il recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico, da realizzare attraverso interventi di manutenzione straordinaria, mediante opere di interconnessione dei bacini e con altre tipologie di interventi, nonché attraverso il ripristino di funzionalità di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio dello stato degli invasi (al fine di assicurare il massimo utilizzo degli stessi).

Viene poi previsto il completamento degli schemi irrigui, il rifacimento dei tratti di canali deteriorati, l'adeguamento delle reti di distribuzione (in modo tale da convertire la rete di distribuzione dell'acqua costituite da canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero in reti tubate, al fine di ridurre le perdite dovute all'evaporazione), la realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo degli impianti irrigui e dei nodi principali della rete per la misura dei volumi di acqua erogati, ed infine l'utilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui.

Nella seduta del 19 dicembre 2002, il CIPE, con apposita delibera¹⁶, ha approvato il programma quadro, relativo agli interventi per la realizzazione degli indirizzi programmatici contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006, come previsto dalla delibera CIPE n. 62 del 2002, che ha destinato 70,293 milioni di euro al finanziamento del programma stesso.

La legge finanziaria per il 2002, legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto una serie di stanziamenti per il settore idrico; si rammenta in particolare che la tabella A, che come è noto provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole e forestali ha effettuato un accantonamento di 1.368 migliaia di euro per il 2002¹⁷, 329 migliaia di euro per il 2003 e 2.911 migliaia di euro per il 2004.

Riguardo alla finalizzazione degli accantonamenti inclusi nel Fondo speciale di parte corrente, la relazione al disegno di legge finanziaria

¹⁶ Attualmente non ancora pubblicata.

di cui 1.226 migliaia di euro utilizzati in corso d'anno dal «collegato alle infrastrutture»

preordinava l'accantonamento ad interventi vari, indicando, più in particolare, tra l'altro, gli enti di irrigazione statale.

Sempre nella finanziaria per il 2002, la tabella B che, come è noto provvede alla costituzione di un Fondo speciale in conto capitale, reca per il Ministero delle politiche agricole e forestali, tra l'altro, limiti di impegno¹⁸ di 25.823 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 finalizzati alla bonifica e all'irrigazione.

L'articolo 52, comma 60, della stessa legge, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare (cap. 8129 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali¹⁹).

Inoltre, nell'ambito delle funzioni-obiettivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'incentivazione per le opere di irrigazione è articolata, per il 2002, in vari capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 (Ministero delle politiche agricole e forestali) per un totale di circa 67 milioni di euro, in termini di competenza, e di circa 277 milioni di euro, in termini di cassa.

La legge finanziaria 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, con l'articolo 80, comma 45, ha introdotto un comma aggiuntivo, 3-bis, all'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001). L'articolo 141 sopracitato, del quale si dispone l'integrazione, prevede, tra l'altro, la concessione, da parte del Ministero del tesoro, di contributi a fronte degli oneri d'ammortamento, per capitale ed interessi, in relazione ai mutui contratti da una serie di consorzi di bonifica ed enti irrigui (elencati al comma 1 dell'articolo 141), al fine di realizzare i lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale. In particolare viene specificato che le opere dovranno essere realizzate con l'intento di eliminare le perdite idriche ed incrementarne la distribuzione, risanare le gestioni economiche degli enti, razionalizzare e completare le opere e le interconnessioni della rete acquedottistica.

Il comma **3-bis** dell'articolo 141 della citata legge n. 388 del 2000, dispone un limite di impegno quindicennale di 5,27 milioni di euro a favore dei sopracitati consorzi di bonifica ed enti irrigui, per le spese di funzionamento e per investimenti.

Si prevede inoltre che gli enti suddetti entro il 30 giugno 2003 presentino al Ministero delle politiche agricole e forestali i programmi relativi al loro funzionamento e alla realizzazione degli investimenti.

I limiti di impegno autorizzati, sembrerebbero volti a coprire, mediante gli stanziamenti pluriennali di importo costante, le rate di ammor-

¹⁸ Si ricorda che per limiti di impegno si intendono gli stanziamenti pluriennali di importo costante; essi in genere sono volti a coprire le rate di ammortamento di uno o più mutui, accesi in base alla specifica normativa sottostante.

¹⁹ trasportati dalla Legge finanziaria 2003 nel capitolo 7454 dello stato di previsione del Ministero stesso.

tamento dei mutui accesi in base alle modalità di cui al comma 1 del citato articolo 141, della legge n. 388 del 2000.

Si ricorda infine che il decreto-legge n.138 del 2002, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n.178, prevede, tra l'altro, l'assegnazione di un contributo straordinario di 8 milioni di euro per l'anno 2002, a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

Inoltre alcune disposizioni sono dirette a fronteggiare la situazione di crisi derivante dalla permanenza della siccità verificatasi, a fasi alterne, a partire dal 1995.

Le misure previste si articolano in tre tipologie di interventi (indennizzi alle imprese, interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite, interventi urgenti per le strutture irrigue di rilevanza nazionale).

In particolare si dispone la concessione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che disciplina l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, alle imprese ed alle cooperative agricole ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002; gli interventi riguardano anche le aziende che hanno registrato calamità almeno per due esercizi nel quinquennio 1995-1999.

Si dispone inoltre la concessione di finanziamenti decennali a tasso agevolato alle imprese predette che abbiano beneficiato per un certo periodo di alcune delle provvidenze di cui alla citata legge 14 febbraio 1992, n. 185 o che abbiano ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze.

Inoltre, per non far gravare sulle imprese agricole i costi fissi per i servizi di distribuzione dell'acqua irrigua dei Consorzi e dagli altri Enti che gestiscono la distribuzione dell'acqua, si dispone l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione per gli anni 2001 e 2002 e la riduzione al 50 per cento gli oneri consortili per gli stessi anni.

A tal fine il provvedimento prevede la concessione di contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito agli Enti irrigui e ai Consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione di tali misure. Sono previste inoltre alcune misure volte a garantire alle imprese la necessaria flessibilità nei confronti degli impegni relativi ai Piani operativi regionali (POR), ai Piani di sviluppo regionale (PSR) e alle misure di intervento comunitarie. Si autorizza inoltre il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro per l'attuazione degli interventi ricordati.

Si dispone anche l'incremento, a decorrere dall'anno 2002, dei limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; si tratta di contributi per far fronte agli oneri d'ammortamento, in relazione ai mutui contratti da enti al fine di realizzare i lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale.

La disposizione è volta ad assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché

il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel citato «Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione».

Al Ministero per le politiche agricole è affidata la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione. A tal fine, viene stabilito che, il Ministero potrà avvalersi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)²⁰, degli enti vigilati nonché della Società gestione impianti idrici (SOGESID)²¹. L'attività è volta a supportare gli interventi e l'azione delle Amministrazioni, degli Enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione.

Per tali finalità viene autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex Agensud per scopi di assistenza tecnica.

Si prevede poi la possibilità, nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, che si proceda anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex Agensud anche al fine di pervenire alla definizione ed individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo per le aree depresse, *ex* articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

5. Alcune considerazioni conclusive

L'indagine conoscitiva svolta dalla 9^a Commissione permanente del Senato ha consentito di acquisire importanti elementi conoscitivi, in grado di offrire una panoramica su una questione di vitale importanza per il comparto primario, quale l'approvvigionamento idrico a fini irrigui. È infatti di tutta evidenza che le prospettive future di sviluppo dell'agricoltura nazionale si giocano sempre più sulla capacità di reperire adeguate risorse idriche da destinare all'irrigazione, stante la tendenza a sviluppare un'agricoltura di tipo irriguo, legata alle produzioni di qualità, più in grado di sfruttare un vantaggio competitivo sui mercati esteri nello scenario della

²⁰ Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, quale strumento per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, conferite alle Regioni con il d.lgs. n. 143/1997, è interconnesso con i sistemi informativi delle Camere di commercio, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi destinati al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

²¹ Per quanto riguarda la SOGESID, si rammenta che l'articolo 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993 n. 96, ha previsto, per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno, che il commissario liquidatore fosse autorizzato a costituire una società per azioni al quale veniva affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio. La SOGESID, una società per azioni a capitale interamente pubblico, riveste il ruolo di promotore d'impresa per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio idrico integrato, previsto dalla legge n. 36/94 (c.d. legge Galli).

globalizzazione. Negli anni più recenti si è infatti registrata in Italia una nuova propensione per le produzioni irrigue, propensione che merita di essere assecondata soprattutto per governare i cambiamenti in atto a livello di politica agricola comunitaria.

Se è vero che l'Italia si colloca fra i Paesi tendenzialmente più ricchi di risorse idriche, la natura irregolare dei deflussi, le difficoltà di utilizzo e la situazione della rete di infrastrutture riducono sensibilmente la quantità di risorse potenzialmente utilizzabili, su cui si è riflessa negativamente la recente alternanza di periodi di intense precipitazioni e di siccità, creando problemi che investono la stessa difesa idrogeologica del territorio, e determinando le citate situazioni di emergenza idrica non solo al Sud, ma anche al Centro e al Nord.

La descritta situazione, di carenza idrica generalmente considerata e la crescente competizione fra usi irrigui e usi *extra*-agricoli, nonché la tendenza all'aumento della domanda idrica a fini irrigui richiede l'elaborazione e la realizzazione di strategie di controllo e uso più razionale per una efficiente gestione e distribuzione delle risorse, anche ai fini di una equilibrata gestione del territorio.

L'indagine ha approfondito l'analisi delle infrastrutture a fini irrigui, caratterizzate dall'esistenza di sistemi idrici diversificati: oltre ai grandi schemi idrici del Sud, reti acquedottistiche civili; reti fognarie pubbliche; acquedotti e sistemi di depurazione industriali; reti di irrigazione e bonifica (dedicate principalmente agli usi agricoli). Se nel Mezzogiorno la disponibilità idrica individuale è comunque quadruplicata dal 1950 ad oggi, anche grazie ad una rete acquedottistica caratterizzata da grandi schemi di riferimento, nelle isole le risorse utilizzate per uso irriguo o acquedottistico derivano quasi interamente da invasi artificiali. Nelle regioni meridionali più dei due terzi del valore del settore agricolo meridionale proviene da produzioni che richiedono l'utilizzo dell'acqua; la disponibilità di acqua consente agli agricoltori di diversificare le produzioni orientandole verso quelle a più alta qualità. Proprio per tali ragioni l'approvvigionamento idrico deve essere costante, garantito, di buona qualità, a costi accessibili e la insufficiente disponibilità di acqua può diventare un vincolo insuperabile.

L'analisi ha quindi ulteriormente confermato l'esigenza di porre tempestivamente mano e promuovere una sempre più razionale politica gestionale dell'acqua, con il completamento degli schemi idrici già individuati, ma non completati (specialmente quelli di rilievo interregionale e nazionale), la promozione di nuove iniziative (laddove sia dimostrata la convenienza dell'investimento); l'addestramento professionale degli agricoltori all'uso delle tecnologie irrigue più idonee per l'ottimizzazione delle risorse; l'impiego delle acque «non convenzionali» (cioè quelle reflue, la tecnica della stimolazione artificiale della pioggia e le regimazioni delle risorse idriche). Dall'analisi della situazione è emersa con forza l'esigenza di ridare nuovo slancio allo sforzo infrastrutturale, che ha risentito anche dell'affievolirsi del ruolo svolto in passato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

In tal senso la Commissione non può che registrare positivamente l'inserimento nella «legge Obiettivo» del citato Piano degli interventi a favore degli schemi idrici e degli schemi irrigui, segno del pieno riconoscimento del valore strategico da attribuire agli interventi infrastrutturali per la gestione della risorsa idrica.

Va anche ricordato che, negli anni più recenti, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunque potuto programmare e, per quanto di competenza, realizzare significativi interventi di completamento, ammodernamento e di nuova infrastrutturazione di opere irrigue e di gestione di risorse idriche, in stretta collaborazione con le regioni. Tali interventi hanno consentito alle regioni di preordinare i programmi di competenza in materia di utilizzazione ulteriore delle risorse e di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, del territorio rurale a valere su fondi di diversa derivazione. Pertanto è di grande rilievo la recente approvazione del Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'aumento dell'efficienza dell'irrigazione, avente l'obiettivo di un recupero delle risorse, di sviluppare quelle disponibili e anche per l'utilizzazione dei reflui urbani per l'irrigazione.

In particolare la riutilizzazione delle acque reflue presenta un rilevante interesse nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche in altre ben individuate aree centro-settentrionali del Paese questa linea può rivelarsi strategica. Le potenzialità di sviluppo dell'irrigazione con acque reflue, in Italia, sono rilevanti: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha di recente completato le attività per l'emanazione del decreto sul riutilizzo delle acque depurate di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, ma, allo stato, tale importante strumento non risulta ancora emanato. È comunque emerso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si sta impegnando affinché, nella pianificazione della gestione delle risorse idriche, venga adeguatamente riconosciuto il ruolo del recupero e del riutilizzo delle acque reflue ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, e ciò anche alla luce della logica di sistema che richiede appunto di considerare la risorsa idrica nel suo ciclo complessivo.

L'indagine ha quindi confermato l'esigenza di una diversificazione delle fonti idriche per corrispondere alla crescente domanda, sia pure in un quadro di uso razionale della risorsa stessa.

Stante il quadro assai complesso delle competenze ministeriali in materia di risorse idriche, è emersa l'esigenza di un sempre più efficace coordinamento dei soggetti istituzionali competenti, in un quadro di fattiva collaborazione con le regioni e con tutti i soggetti coinvolti, al fine anche di un integrale utilizzo delle risorse messe in campo dall'Unione europea. Va anche sottolineato il rinnovato interesse espresso dai consorzi di bonifica e dagli altri organismi di gestione delle risorse idriche.

Ruolo preminente alla luce anche del mutato quadro costituzionale esercitano le regioni, sia in tema di controllo dell'inquinamento, sia per il risparmio idrico e in materia di pratiche agricole irrigue e di controllo e razionalizzazione degli emungimenti, anche se presenta profili proble-

matici la questione della competizione per l'uso delle risorse idriche nel caso di schemi infraregionali, per la quale occorre individuare linee di coordinamento e di sintesi.

Il complesso del lavoro di indagine ha confermato il carattere strategico dell'agricoltura irrigua, stante l'alta percentuale di superficie agricola utilizzata irrigata e il fatto che più della metà del valore della produzione deriva proprio dal fattore irrigazione, pur risultando confermata, alla luce della situazione attuale, l'esigenza di una politica di risparmio idrico, che si salda ai problemi infrastrutturali citati in precedenza e anche all'uso dei reflui, portando a compimento un programma organico che migliori l'efficienza del sistema irriguo, realizzi l'ammodernamento degli impianti e delle reti, il completamento delle varie opere di adduzione e distribuzione dell'acqua.